

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 48

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 1993)

### INDICE

BERNASSOLA: sugli insediamenti abitativi abusivi nel comune di Manduria (Taranto) (4-02432) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	Pag. 1635	COPPI: sull'omessa citazione del comune di Putignano sul retro del biglietto della lotteria del carnevale edizione 1993 (4-02250) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 1645
BOFFARDI: sull'integrazione e sulla realizzazione della viabilità di Sant'Ilario (Genova) (4-04030) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	1635	DANIELI: sui limiti di velocità su strade ed autostrade (4-02013) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	1645
BOSO: sulla normativa riguardante i carrelli appendice degli autoveicoli (4-03880) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	1637	DI NUBILA: sui provvedimenti emanati dal Ministero della pubblica istruzione che definiscono il rapporto medio e il numero minimo di alunni per il funzionamento delle singole sezioni scolastiche (4-03748) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1646
BRESCIA: sulla Cassa rurale ed artigiana di Avigliano (Potenza) (4-01961) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i> )	1638	sul funzionamento delle scuole a tempo pieno (4-03823) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1649
CALVI: sulla chiusura dello scalo italiano da parte della Kenya Airways (4-02582) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	1639	GUERZONI: sul progetto di derivazione d'acqua, nell'area piacentina (Val Trebbia), dal torrente Cassingheno per gli usi idropotabili del comune di Genova (4-03257) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	1651
CANNARIATO: sulla circolare emanata dal Ministero della pubblica istruzione riguardante il trattamento di quiescenza del personale scolastico (4-02584) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1641	GUGLIERI: sul raddoppio della tratta ferroviaria Ventimiglia-Genova (4-02128) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	1656
CARLOTTO: sui focolai di afta epizootica (4-03454) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1642	MANARA: sul numero di pazienti contagiati sul territorio nazionale da trasfusioni infette da HIV con sangue ed emoderivati (4-01519) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1658
CARLOTTO, RABINO: sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina (4-01306) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1643	MEDURI: sulla situazione dell'organico previsionale 1993-94 per la scuola secondaria di secondo grado della provincia di Reggio Ca-	

13 OTTOBRE 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 48

labria (4-04231) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 1661	SALVI: sulla società «Central area terminal» (4-00814) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	Pag. 1675
MOLINARI: sul progetto di derivazione d'acqua, nell'area piacentina (Val Trebbia), dal torrente Cassingheno per gli usi idropotabili del comune di Genova (4-03433) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	1652	SCIVOLETTO: sull'assassinio dell'ex appuntato dei carabinieri Salvatore Garrone, avvenuto ad Ispica (Ragusa) (4-00178) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	1676
MOLTISANTI: sulla criminalità nella città di Ispica (Ragusa) (4-00117) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	1664	SERENA: sulla criminalità nelle province di Vicenza e Treviso (4-02441) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	1678
MOLTISANTI ed altri: sulla mancanza di regolarità nelle forniture di albumina umana alle farmacie (4-03769) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1665	sul collocamento a riposo del personale scolastico con la prevista anzianità (4-02783) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1679
MONTRESORI: sull'aliquota dell'ICI relativa al 1993 stabilita dal consiglio comunale di Sassari (4-03178) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i> )	1666	SERENA, MANFROI: sulla criminalità nel Veneto (4-01033) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	1680
PAIRE: sulle modifiche apportate dal nuovo regolamento del codice della strada alla legislazione urbanistica (4-02767) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	1667	SMURAGLIA ed altri: sulla criminalità nella zona di corso Buenos Aires a Milano (4-02642) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i> )	1681
PONTONE: sulla mancata attuazione da parte della regione Campania del Piano paesistico territoriale (4-04373) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	1668	SPECCHIA ed altri: sulle modalità di recupero dei crediti vantati dal Credito fondiario ed industriale spa nei confronti dei mutuatari morosi (4-03143) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i> )	1683
PONTONE ed altri: sulla disposizione emanata dal provveditore agli studi di Napoli concernente le pensioni e la buona uscita ENPAS per i docenti (4-03441) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1669	SPERONI: sull'ufficio brevetti presso la direzione della circoscrizione aeroportuale della Malpensa (4-02983) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	1684
sulle irregolarità che si verificano relativamente ai permessi sindacali concessi nell'ambito dell'amministrazione scolastica (4-03459) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1670	TABLADINI: sulle disfunzioni del catasto (4-00622) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i> )	1685
ROCCHI: sull'ospedale clinica universitaria Sant'Anna di Torino (4-01702) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	1672	TADDEI, BRESCIA: sul ricorso di invalidità civile presentato dalla signora Anna Carota Marangoni (4-04034) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	1686
ROCCHI ed altri: sull'opportunità di aprire un'inchiesta sull'operato del dottor Vincenzo Corona, capo servizio igiene pubblica e coordinatore sanitario della USL RM/11 (4-01382) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	1673	VOZZI: sulla sospensione dei lavori per il completamento della superstrada «Saurina» nel comune di Corleto Perticara (Potenza) (4-01667) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	1687
		ZILLI ed altri: sui lavori relativi alla derivazione del torrente Cassingheno (4-04093) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	1653
		ZITO ed altri: sulla situazione degli enti musicali (4-04012) (risp. MACCANICO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	1688

BERNASSOLA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.*

- Premesso:

che il comune di Manduria (Taranto) ha un territorio molto esteso con circa 18 chilometri di fascia costiera;

che nel periodo 2 ottobre 1983 - 28 febbraio 1985 si sono verificati altri insediamenti abitativi abusivi nella suddetta zona costiera;

che la legge n. 47 del 1985 ha dato la possibilità di sanare tutte le costruzioni edificate, ma soltanto fino al 1° ottobre 1983 e non fino alla data della sua entrata in vigore;

che nel caso in questione non si è trattato di speculazione edilizia, ma di investimento di piccoli risparmi da parte di singole famiglie;

che nel periodo estivo soggiornano circa 100.000 utenti che apportano notevoli aiuti e benefici all'economia e alle finanze comunali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che debba estendersi la validità delle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 47 del 1985 sino alla data della sua entrata in vigore.

(4-02432)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - La sanatoria delle opere abusive di cui alla legge n. 47 nel 1985 non può essere estesa alle opere ultimate oltre la data del 1° ottobre 1983 fissata dalla legge stessa.

Non si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di sanatoria, anche per evitare di continuare a premiare i responsabili di abusi edilizi.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MERLONI

(9 ottobre 1993)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la collina di Sant'Ilario in Genova-Nervi costituisce una zona di particolare pregio ambientale e come tale è soggetta al vincolo previsto dalla legge n. 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali;

considerato che l'aspetto della zona deriva in buona parte dall'opera dell'uomo, dai terrazzamenti coltivati a ulivi e orti, dalle opere di contenimento in pietra «a secco», dalle abitazioni tipologicamente in armonia con l'ambiente circostante, eccetera, e che tale presenza umana, pena il degrado complessivo della collina stessa, richiede una

intelligente opera tesa a mantenere la vivibilità a un livello compatibile con le esigenze dei tempi;

ricordato:

che proprio in funzione di ciò il comune di Genova ha elaborato un progetto di occasionali e parziali modesti allargamenti di sentieri pedonali al fine di consentire il solo transito di mezzi tra i quali si sottolinea la particolare esigenza per quelli di soccorso (medici, ambulanze, vigili del fuoco);

che al fine di scongiurare l'abuso nell'utilizzo di tali percorsi oltre al loro carattere privo di sbocco si possono individuare norme particolarmente limitative ed esclusive per i soli residenti;

che tra gli abitanti vi sono venticinque portatori di *handicap* praticamente obbligati a restare a casa per le insormontabili «barriere» esistenti,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il comune di Genova non dia seguito all'*iter* relativo al progetto approvato a suo tempo, a firma dell'architetto Lagomarsino, ma, al contrario, introduca «varianti» perlomeno sospette e tali da compromettere la validità del progetto originario;

per quali ragioni si permetta che un problema ormai aperto da tanti anni non solleciti il comune, la regione e la sovrintendenza a un coordinamento più rapido per individuare le possibili soluzioni;

quali mezzi si intenda mettere a disposizione dell'ente locale per realizzare le opere che, in accordo con le normative vigenti, consentano ai cittadini una migliore vivibilità.

Dato che nella stessa collina, soprattutto nella parte bassa, sono stati nel tempo eseguiti lavori di manutenzione in modo poco rispettoso delle esigenze di tutela (come l'asfaltatura da parte del comune di tratti mattonati pedonali, impianti di illuminazione inadeguati, eccetera) se non addirittura nuove opere edilizie in cemento (box, sostituzione di muri a secco, eccetera), si chiede inoltre di sapere perchè non si colga l'opportunità di una verifica sia delle normative applicate nel vincolo, evidentemente poco elastiche rispetto alle esigenze abitative dei residenti, sia del rispetto da parte di tutti delle normative stesse.

(4-04030)

(4 agosto 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e per quanto di competenza di questo Ministero.

Il comune di Genova, sollecitato dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, ha presentato in data 3 novembre 1992 copia del progetto dell'architetto Lagomarsino per «l'integrazione e la realizzazione della viabilità di Sant'Ilario».

La predetta soprintendenza, dopo una serie di sopralluoghi in loco, ha espresso, ai sensi delle circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3763/6 del 20 aprile 1982 e del 24 giugno 1982, un parere negativo su tale progetto con nota del 23 aprile 1993, ritenendo che la realizzazione del progetto avrebbe comportato un'alterazione sostanziale e irreversibile del paesaggio e degli antichi percorsi.

La soprintendenza ha inoltre invitato il comune di Genova a studiare una soluzione alternativa che consenta di risolvere i problemi e i disagi che l'attuale situazione viaria comporta per gli abitanti del luogo, evitando interventi che prevedano grossi sacrifici del paesaggio e dell'attuale tracciato stradale.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione stradale effettuati in maniera non idonea, si rileva che la soprintendenza ha sollecitato più volte il comune ad una maggiore attenzione al rifacimento sia dei manti stradali (chiedendo per esempio il ripristino di pavimentazione in acciottolato e mattoni pieni) che degli impianti di illuminazione (corpi illuminati idonei, cavi interrati).

Purtroppo il comune non sempre è in grado di sobbarcarsi i maggiori oneri di spesa dovuti a diverse scelte di esecuzione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(11 ottobre 1993)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'articolo 56 del nuovo codice della strada al comma 4 fornisce la definizione dei «carrelli appendice» e precisa che si considerano parti integranti degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1;

che il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) all'articolo 205, comma 5, prescrive la trascrizione degli estremi del carrello appendice sulla carta di circolazione del veicolo trainante;

che per far ciò la motorizzazione civile ritira il certificato originale del carrello, escludendo così la possibilità di utilizzo del carrello su altre vetture, anche se munite di regolare gancio di traino;

pensando a tale assurdità sconosciuta nel resto del mondo e visto che si concede agli stranieri di entrare in Italia con carrelli appendice omologati secondo le più logiche ed economiche leggi del loro paese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno modificare il codice e il regolamento affinché qualsiasi vettura munita di regolare gancio di traino possa rimorchiare un carrello appendice con caratteristiche compatibili con la capacità di traino della motrice, non rendendo necessaria la trascrizione sulla carta di circolazione, ma solo l'obbligo di apposizione sul carrello di una regolamentare targa ripetitrice di quella della vettura; il certificato d'origine del costruttore dovrà rimanere a bordo della vettura trainante, a disposizione della polizia stradale per i controlli di compatibilità; la situazione attuale, infatti, comporta, per l'automobilista, spese inutili dell'ordine di qualche centinaio di migliaia di lire tra certificati, visite di controllo e perdita di valore dell'usato.

(4-03880)

(20 luglio 1993)

RISPOSTA. - La dizione del comma 3 dell'articolo 56 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), secondo cui i carrelli appendice si considerano parte integrante degli autoveicoli da cui sono trainati, ripete sostanzialmente quanto già detto in proposito dal comma 2 dell'articolo 28 del precedente codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959).

È altresì da rilevare che l'articolo 255 del regolamento di esecuzione del predetto precedente codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959) prescriveva che nella carta di circolazione del veicolo trattore fossero annotati gli estremi identificativi (numero di telaio) e le caratteristiche (dimensioni e tipo di frenatura) del carrello appendice di cui era abilitato al traino.

Niente pertanto è innovato rispetto alla normativa preesistente in materia.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione precisa inoltre che nulla vieta che un carrello possa essere abbinato alternativamente a più motrici, senza necessità di controlli, di volta in volta, da parte dei funzionari della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purchè tale carrello sia immatricolato come rimorchio e, quindi, venga dotato di una propria carta di circolazione da cui possano essere desunti tutti quei dati che, altrimenti, debbono necessariamente trovare posto sulla carta di circolazione dell'autoveicolo traente.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(6 ottobre 1993)

BRESCIA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Cassa rurale ed artigiana di Avigliano (Potenza) fu commissariata con decreto del governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 1987 per accertare gravi irregolarità gestionali e i suoi organi amministrativi furono sciolti con decreto del Ministro del tesoro già nell'agosto 1988;

che il commissario straordinario nominato dalla Banca d'Italia citò in giudizio tutti i responsabili amministrativi e gestionali della Cassa, chiedendo anche un risarcimento di 20 miliardi di lire in conseguenza del buco prodotto da una gestione dissennata e illecita;

che nonostante questi fatti - da quanto risulta dalla risposta del 6 marzo 1990 all'interrogazione 4-10583 presentata sulla vicenda dallo scrivente alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1988 - fu varato un piano di sostegno finanziario e di riequilibrio economico-patrimoniale dalla categoria delle Casse rurali tramite il proprio istituto di credito, mentre l'attività dei ricostituiti organi dell'azienda fu sottoposta a vigilanza creditizia da Bankitalia;

che in questi giorni, con l'allontanamento della direttrice generale cui è subentrato un funzionario della Banca mediterranea, è avvenuto un nuovo ricambio ai vertici della suddetta Cassa, messo da

più voci in relazione con nuove irregolarità prodottesi sotto la gestione dell'attuale consiglio di amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) lo stato dei procedimenti penali avviati nei confronti di 15 componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale commissariati, nonché della causa civile di risarcimento danni;

2) lo stato attuale della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano e se risultino vere le voci di nuove «sofferenze» patrimoniali ed irregolarità commesse dal nuovo direttore, nonché di altre negligenze ed atti di *culpa in vigilando* del presidente, degli amministratori e del collegio sindacale attualmente in carica.

(4-01961)

(5 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, con decreto del Ministro del tesoro del 19 maggio 1993, la Cassa rurale ed artigiana di Avigliano è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

L'organo di vigilanza ha provveduto, in data 20 maggio 1993, a nominare gli organi della procedura e il giorno successivo ha autorizzato l'istituto di credito a cedere le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria alla Banca popolare di Bari, in conformità delle condizioni enunciate nella deliberazione dei commissari liquidatori della «Rurale» e in quella del consiglio di amministrazione della «Popolare».

L'operazione di cessione riflette consolidate linee seguite dall'organo di vigilanza nei casi di dissesti bancari e consente il perseguimento di obiettivi generali quali la tutela degli interessi dei depositanti e la continuità dell'operatività degli sportelli.

Riguardo allo stato dei procedimenti penali avviati nei confronti dei responsabili della «Cassa» a seguito della gestione straordinaria cui la banca è stata sottoposta nel periodo 25 agosto 1987 - 26 febbraio 1989, si fa presente che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza ha emesso, in data 2 novembre 1990 e 13 gennaio 1992, due decreti di archiviazione in ordine alla violazione dell'articolo 2621 del codice civile e alle altre ipotesi di reato (peculato, appropriazione indebita e altro).

L'azione di responsabilità civile è tuttora pendente presso il tribunale di Potenza e la prossima udienza è stata fissata per il 29 settembre 1993.

Il Ministro del tesoro  
BARUCCI

(6 ottobre 1993)

CALVI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Premesso:

che a partire dal 1° aprile 1993 la Kenya Airways ha stabilito di chiudere la «stazione Italia»;

che l'imprevista decisione mette a rischio il posto di lavoro per le trentacinque unità lavorative attualmente impiegate;

che la decisione non ha nessuna motivazione economica o commerciale considerato che nel 1990 si è registrato un fatturato di 20 miliardi (con 11.000 passeggeri), nel 1991 di 7 miliardi (con 8.500 passeggeri) e nel 1992 di 12 miliardi (con 13.000 passeggeri);

che circa 3.000 cittadini italiani dimoranti abitualmente a Malindi e negli altri centri vicini rischiano di andare incontro a gravi disagi logistici;

che molti imprenditori italiani che hanno investito e stanno investendo in Kenya si troverebbero di fronte a grossi problemi di collegamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno intervenire presso le autorità kenyote e sulla compagnia di bandiera perchè sia rivista la decisione presa proprio per tutti i disagi, annunciati in premessa, che penalizzerebbero gravemente tutti quei nostri concittadini che ormai, da tempo, sono in rapporto costante con tale paese;

se, in attesa di valutare meglio la valenza dello scalo Roma-Fiumicino, non sia almeno possibile rinviare il provvedimento di chiusura in attesa di studiare meglio le necessità dei connazionali interessati.

(4-02582)

(3 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero degli affari esteri. Da quanto è stato riferito dall'ambasciata d'Italia in Nairobi la Kenya Airways il 23 marzo scorso ha annunciato che continuerà ad operare un collegamento settimanale con Roma il lunedì, quale tappa intermedia per Londra.

La chiusura del servizio verso l'Italia, inizialmente ventilata, andava inquadrata nel più generale piano di ristrutturazione dell'azienda, che dovrebbe portare alla privatizzazione della compagnia entro il corrente anno. A tal fine si è già deciso il licenziamento della quasi totalità della dirigenza della Kenya Airways nonchè la cancellazione di alcune rotte.

È in ogni caso da tener presente che l'Alitalia opera un collegamento bisettimanale Roma-Nairobi, mentre il vettore Air Europe effettua collegamenti *charter* dall'Italia direttamente con Mombasa.

Va infine sottolineato che la quasi totalità dei turisti italiani che si recano in Kenya - 60.000 nel 1992 - utilizza voli *charter* o Alitalia, mentre i nostri connazionali colà residenti - che al marzo 1993 risultano essere 2.700, di cui 2.200 nella circoscrizione consolare di Nairobi e 200 in quella di Mombasa - si servono quasi esclusivamente della compagnia di bandiera.

*Il Ministro dei trasporti*

COSTA

(6 ottobre 1993)



CANNARIATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che da parte del Ministro della pubblica istruzione è stata emanata una circolare sul trattamento di quiescenza del personale scolastico;

che tale circolare, redatta secondo disposizioni del Ministro del tesoro, stabilisce che il personale con la prevista anzianità per chiedere di essere collocato in riposo dal prossimo 1° settembre (cioè all'inizio dell'anno scolastico), proprio per il fatto che il suo rapporto di lavoro è legato all'anno di impegno del calendario scolastico, perderà per quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 1993) il diritto a percepire qualsiasi forma di retribuzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga tale circolare in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione;

se non si ritenga, quindi, che l'interpretazione della legge da parte del Ministro del tesoro sia illogica e perlomeno approssimata e superficiale, non tenendo conto della circostanza della diversità temporale esistente fra l'anno scolastico e l'anno solare;

se non si ritenga, infine, opportuno che tale circolare venga immediatamente ritirata.

(4-02584)

(4 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le istruzioni impartite da questo Ministero, a seguito delle innovazioni introdotte, in materia pensionistica, dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito e modificato dalla legge n. 438 del 1992, hanno avuto essenzialmente uno scopo informativo, quello cioè di portare tempestivamente a conoscenza degli utenti che il personale, interessato ad ottenere la cessazione anticipata del servizio a decorrere dal 1° settembre 1993, avrebbe potuto usufruire del conseguente trattamento di quiescenza non prima del 1° gennaio 1994, in applicazione di quanto stabilito appunto dai succitati provvedimenti normativi.

Le anzidette istruzioni, emanate con la circolare ministeriale n. 47 del 24 febbraio 1993, si ripromettevano in sostanza di sottoporre agli interessati l'opportunità di valutare l'eventuale differimento della cessazione dal servizio al 1° settembre 1994 attesa l'impossibilità, sancita dalle vigenti disposizioni, di disporre l'accettazione delle dimissioni del personale docente dal 1° gennaio 1994.

È noto, peraltro, che gli effetti negativi dei provvedimenti in parola sono stati ultimamente attenuati, anche se non completamente rimossi, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con la quale è stato convertito e modificato il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Infatti, l'articolo 5, comma 1-bis, di tale legge ha previsto la possibilità di accettare dal 1° settembre 1993 le istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti appartenenti allo stesso ruolo o titolari della stessa materia di insegnamento ovvero a seguito della contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Le modifiche di cui trattasi hanno costituito oggetto delle circolari ministeriali n. 227 del 28 luglio 1993 e n. 239 del 4 agosto 1993, con le quali è stato, tra l'altro, chiarito che destinatari delle stesse modifiche dovevano intendersi i docenti che avessero presentato la domanda di dimissioni (regolarmente accolta) entro il 31 marzo 1993, quelli che, pur avendo revocato tale domanda entro il 31 marzo 1993, l'avessero poi riproposta, nonché gli insegnanti che avessero chiesto le dimissioni entro 30 giorni dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore della succitata legge n. 243 del 1993.

Per tutti i predetti docenti - a favore dei quali il trattamento pensionistico compete con decorrenza dal 1° settembre 1993 e non più dal 1° gennaio 1994, a condizione ovviamente che ricorrano i presupposti dianzi precisati - la medesima legge n. 243 del 1993 ha previsto la formazione di apposite graduatorie, sulla base dell'anzianità di contribuzione da ciascuno posseduta.

Certo, il Ministero non ignora che la soluzione come sopra adottata può determinare, in pratica, inconvenienti e disparità di trattamento, in relazione alle diversificate situazioni di soprannumerarietà esistenti nelle singole province per alcune classi di concorso; al riguardo non si è mancato di rappresentare tali inconvenienti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, affinché, nelle competenti sedi istituzionali, siano trovati i necessari correttivi.

Si intende, peraltro, che fino a quando gli inconvenienti suaccennati non saranno stati rimossi con idoneo strumento normativo, questa amministrazione non può esimersi dal dare puntuale applicazione alle disposizioni legislative in atto vigenti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

CARLOTTO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che a seguito di accertamento dell'esistenza di focolai di afta epizootica in alcune parti d'Italia, fortunatamente con Piemonte escluso, è stata emessa l'ordinanza ministeriale 10 marzo 1993 con la quale è stato esteso a tutti i bovini trasportati fuori comune l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla precedente ordinanza ministeriale 29 maggio 1992;

che di conseguenza ogni capo bovino da trasportare deve essere accompagnato dal modello 4 previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 integrato da certificato di avvenuta visita veterinaria quando il capo è trasportato dall'allevamento al mercato e successivamente quando viene avviato al macello ripetendo la compilazione del modello 4 succitato e la certificazione dell'avvenuta nuova visita veterinaria;

che tali adempimenti burocratici comportano impegno dei servizi veterinari, costi aggiuntivi e notevoli perdite di tempo per gli allevatori,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che sia abrogata l'ordinanza ministeriale 10 marzo 1993 succitata o quantomeno che essa venga abrogata limitatamente alle regioni che non hanno avuto focolai di afta epizootica.

(4-03454)

(15 giugno 1993)

RISPOSTA. - Nell'atto parlamentare cui si risponde è stato espresso l'auspicio di un'abrogazione almeno parziale dell'ordinanza ministeriale 10 marzo 1993, recante misure urgenti di profilassi dall'afta epizootica, limitatamente alle regioni in cui non si sono verificati «focolai» di tale epizoozia.

Deve precisarsi, al riguardo, che al momento non è ancora ipotizzabile alcuna possibilità di abrogazione, sia pur parziale, di detta ordinanza, poichè l'accertata insorgenza di altri tre «focolai» della malattia in provincia di Caserta, nello scorso mese di giugno, impedisce di ritenere cessato lo «stato di emergenza» nel settore per l'intero territorio nazionale.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(12 ottobre 1993)

---

CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (regolamento per la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina), recita: «I volatili, i conigli di allevamento e la selvaggina sono sottoposti a vigilanza sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298»;

che ancora il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, all'articolo 5, occupandosi dei piccoli animali destinati al macello, prescrive il rilascio di certificato sanitario recitando: «Certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita *ante mortem* e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione»;

che, successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, prendendo in considerazione i volatili ed altri animali, è stata sostituita la norma predetta precisando all'articolo 4, comma A.b, ancora l'obbligo di esibire il certificato sanitario secondo il modello allegato a tale decreto, ignorando invece i conigli;

che il decreto 15 gennaio 1992, n. 51, ancora occupandosi però dei soli volatili in attuazione delle norme CEE contenute nelle direttive

n. 85/73 e n. 88/409 prevede che il produttore non deve alcun contributo per il predetto adempimento sanitario limitatamente però ai volatili senza alcun riferimento ai conigli (articolo 3, comma 4);

che il Ministro della sanità ha emanato in data 20 luglio 1992 una circolare attuativa dei provvedimenti di cui sopra sempre ancora ovviamente ignorando i conigli recitando: «Non possono più essere percepiti diritti sanitari per il rilascio di certificazioni quali il modello uno (trasporto fuori comune di carni macellate fresche) o il certificato sanitario previsto dal capitolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, n. 503, relativo ai volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello»;

che, da quanto sopra succintamente evidenziato, consegue che i diritti di rilascio di certificati a seguito di visite sanitarie ai conigli destinati alla macellazione sono a carico del produttore (costo del certificato per meno di 100 gabbie lire 10.000, per oltre 100 gabbie lire 25.000);

che è evidente una sperequazione di trattamento per i produttori di specie avicunicole godendo gli avicoli di trattamento preferenziale (esenzione totale dei diritti dovuti) ed i cunicoli di trattamento invece punitivo (rilascio di certificato a pagamento);

che ciò legittimamente provoca le proteste degli interessati che non sanno dare una giustificazione idonea alla differenziazione di trattamento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre rimedio a tale intollerabile diversificazione di trattamento;

specificatamente, se non intendano intervenire presso la Comunità europea per segnalare l'incongruenza al fine di adottare con la invocata urgenza provvedimenti correttivi a quanto sopra segnalato.

(4-01306)

(14 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Le ragioni delle sperequazioni prodotte dalla disciplina corrente a danno della categoria di allevatori di conigli devono addursi alla specifica normativa comunitaria, dettata con le direttive nn. 85/73 e 88/409, rigorosamente vincolanti per il nostro paese al pari di tutti gli altri paesi membri e, come tali, recepite in Italia con il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

Per superare la presente situazione di disparità, giustamente denunciata nell'interrogazione, questo Ministero si è già attivato, presso la passata presidenza britannica e presso la Commissione CEE, al fine di sollecitare una pronta revisione della normativa sopra citata e, più in generale, per disciplinare unitariamente tutta la materia dei diritti sanitari e, quindi, dei relativi costi delle prestazioni di ispezione e controllo veterinario pubblico.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(12 ottobre 1993)

COPPI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto ministeriale del 5 ottobre 1992 relativo alla intestazione del biglietto della lotteria del carnevale prevedeva la dicitura posteriore «lotteria del carnevale di Viareggio e di Putignano»;

che i biglietti fino ad ora stampati menzionano sul retro la sola città di Viareggio;

che grave ed irreparabile risulta il pregiudizio subito dalla città di Putignano nella sua dignità ed immagine,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto accaduto;

quali siano le misure che intenda adottare al riguardo;

se non ritenga opportuno assegnare per il prossimo anno l'estrazione della lotteria alla città di Putignano sì da offrire, con il giusto avvicendamento, pari dignità ad entrambe le cittadine.

(4-02250)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - L'omessa citazione del comune di Putignano sul retro del biglietto della lotteria del Carnevale edizione 1993 è da imputarsi ad un disguido operativo sfuggito al controllo dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Detto Istituto ha provveduto pertanto ad evidenziare la partecipazione del comune di Putignano alla lotteria di cui sopra nella parte anteriore del biglietto, assicurando, inoltre, di aver predisposto quanto necessario per evitare il ripetersi di tali errori.

In risposta all'ultimo punto dell'interrogazione si fa presente che in seguito alle intese intercorse tra i comuni di Viareggio e di Putignano, l'estrazione dei biglietti della lotteria è stata effettuata nella località presso la quale è stata svolta la manifestazione finale del Carnevale.

*Il Ministro delle finanze*

GALLO

(4 ottobre 1993)

DANIELI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la quasi totalità delle automobili in vendita ed in circolazione in Italia supera, anche di gran lunga, la velocità di 130 chilometri orari, che secondo il codice della strada in vigore dal 1° gennaio 1993 non dovrebbe mai ed in ogni caso essere oltrepassata sul territorio nazionale;

che, se si abbandona ogni ipocrita perbenismo automobilistico, si deve ammettere che sulle autostrade italiane non c'è praticamente nessuno che osservi il limite dei 130 chilometri orari: basta fare un viaggio, anche breve, su un qualsiasi tratto della rete autostradale italiana;

che uniformare lo stesso limite di velocità per vetture con diverse caratteristiche tecniche e di sicurezza è cosa di evidente assurdità;

che ove permanesse tale limite un grave colpo verrebbe inferto all'industria automobilistica italiana poichè balza agli occhi con tutta evidenza l'inutilità di acquistare (e quindi di produrre) la maggior parte dei nuovi modelli,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno e più serio rivedere immediatamente i limiti di velocità su strade ed autostrade, razionalizzandoli secondo le esigenze della società italiana ed adeguandoli alla realtà.

(4-02013)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata è opportuno precisare che la potenza dei motori dei veicoli prodotti dall'industria automobilistica non deve necessariamente essere utilizzata al fine di poter raggiungere elevata velocità, ma può essere viceversa sfruttata per superare situazioni critiche che possono verificarsi durante la guida del veicolo.

Si conferma, pertanto, l'assoluta validità dei limiti imposti dal vigente codice della strada che rispondono alla primaria esigenza di sicurezza della circolazione stradale e di tutela della vita umana.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MERLONI

(9 ottobre 1993)

DI NUBILA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* -  
Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 356 del 21 dicembre 1990, e successive (n. 34 del 17 febbraio 1992 e n. 82 del 24 marzo 1993), in applicazione del decreto interministeriale 14 gennaio 1993, concernente la «determinazione degli organici del personale docente nella scuola media di primo grado», e la circolare ministeriale della pubblica istruzione del 22 gennaio 1993, avente per oggetto il «piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi per il triennio 1993-1995», definiscono il rapporto medio in 18,25 ed in 15 il numero minimo di alunni per il funzionamento delle singole sezioni;

che l'applicazione rigorosa di tale criterio-*standard* comporterebbe la soppressione in piccoli comuni della Basilicata - in particolare tra gli altri, Calvera, Noepoli, San Costantino Albanese, Fardella, Carbone, Cersosimo, Castelluccio Superiore, San Chirico Raparo, Teana - di sezioni di scuola media esistenti;

che tra tali piccoli centri esistono difficoltà di collegamento tra di loro in un territorio particolarmente disarticolato e disgregato, in aree di montagna, e con servizi pubblici assolutamente insufficienti;

che la organizzazione specifica del servizio scolastico tra comuni vicini comporterebbe, altresì, oneri aggiuntivi per i comuni interessati, che non vi potrebbero far fronte per la «asfitticità» dei loro bilanci;

che ciò significherebbe porre gravemente in crisi l'esercizio del diritto-obbligo alla istruzione obbligatoria, costituzionalmente garantito;

che il provveditore agli studi di Potenza, in considerazione delle oggettive difficoltà evidenziate dagli amministratori locali, ha rinviato all'anno scolastico 1994-1995 l'applicazione del piano di ristrutturazione,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare iniziative per porre in essere strumenti che mettano i comuni in condizione di far fronte agli oneri, che discendono da una maggiore mobilità degli utenti e, intanto, al fine di raccordarsi alla futura nuova situazione, emanare un provvedimento che sospenda l'attuazione dei citati atti normativi, per la parte di cui all'oggetto della presente interrogazione.

(4-03748)

(7 luglio 1993)

**RISPOSTA.** - Le preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito degli effetti ricollegabili al piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, sono certamente comprensibili ma attengono ad un problema che, al momento in cui è stato affrontato, non sarebbe stato possibile risolvere senza tener conto, ad un tempo, del sensibile calo demografico degli alunni e della delicata situazione della finanza pubblica.

Si deve, d'altra parte, far presente che, proprio nell'intento di evitare gli effetti negativi che sarebbero derivati - come paventato nell'interrogazione - da un'applicazione del piano avulsa dalle diversificate realtà territoriali, l'amministrazione, già con le prime istruzioni emanate in attuazione del decreto-legge n. 288 del 1993 ed, in particolare, con quelle diramate con la circolare n. 261 del 13 agosto 1993, non aveva mancato di prevedere la possibilità che i provveditori agli studi, in occasione della formazione delle classi per il corrente anno scolastico, valutassero, caso per caso, l'eventualità di apportare tutti quei correttivi ritenuti necessari ad adeguare gli obiettivi del piano alle particolari ed obiettive situazioni locali, secondo direttive nella stessa circolare indicate.

L'impegno a dare concreta attuazione a tali direttive è stato, peraltro, ribadito dal Ministro nella seduta svoltasi al Senato della Repubblica lo scorso 21 settembre, in sede di discussione della mozione 1-00141 presentata dal senatore Lopez e da altri senatori sulle medesime problematiche.

Infatti, facendo seguito alle dichiarazioni rese in quella sede e sulla base delle raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno, approvato dal Senato a conclusione del dibattito svoltosi sull'anzidetta mozione, si è provveduto, con decreto interministeriale del 24 settembre 1993, ad integrare le direttive in precedenza impartite per l'attuazione del piano pluriennale previsto dall'articolo 5 della legge n. 412 del 1991, al fine di meglio definirne le modalità applicative per l'anno scolastico di recente avviato.

Nella considerazione che il principio dell'autonomia scolastica - previsto com'è noto dal disegno di legge di accompagnamento della manovra finanziaria - deve mirare anche ad una più stretta collaborazione con le esigenze locali, il succitato decreto ha disposto che la rideterminazione - in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola - del numero delle classi, in base ai rapporti fissati dal suddetto piano con riferimento all'anno scolastico 1994-95, deve essere effettuata, per il corrente anno scolastico, a partire dalle classi iniziali dei corsi di studio e dei cicli formativi, fermi restando i criteri generali sulla formazione delle classi, stabiliti con il decreto emesso in data 14 gennaio 1993, previo concerto tra questo Ministero e quello del tesoro.

Con il summenzionato decreto del 24 settembre 1993 è stato, altresì, disposto che, nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenuti debitamente presenti le necessità e i disagi cui di solito vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole in relazione ad esigenze locali, quali, ad esempio, le difficoltà derivanti dalla mancanza o dalla scarsità di adeguati collegamenti con altri centri vicini e dall'impossibilità, da parte dei competenti enti locali, di acquisire in tempi brevi i necessari mezzi di trasporto.

Con le integrazioni come sopra introdotte è stato infine previsto che le specifiche condizioni delle singole località dovranno essere prese in considerazione anche in occasione dei provvedimenti che saranno a tempo debito adottati per la rideterminazione dei rapporti medi provinciali per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, rideterminazione alla quale si dovrà procedere anche sulla base delle esperienze e dei risultati in via di acquisizione.

Per quanto concerne, poi, lo specifico caso segnalato, il provveditore agli studi di Potenza ha confermato che quell'ufficio, per il corrente anno scolastico, non ha soppresso alcuna classe di scuola sottodimensionata nei piccoli comuni, ma si è solo limitato ad accorpare classi parallele nelle scuole medie con più corsi, al fine di innalzare il rapporto medio alunni-classi ai valori prescritti dalle direttive ministeriali in attuazione del succitato decreto-legge n. 288 del 1993.

Lo stesso provveditore agli studi ha peraltro fatto presente che l'eventualità di procedere, per l'anno scolastico 1994-95, alla soppressione di scuole sottodimensionate costituirà oggetto di apposite intese tra i comuni interessati, la regione Basilicata e la locale prefettura, al fine di individuare le più idonee ed opportune soluzioni.

Si confida, pertanto, che sulla base di tali intese e delle disposizioni che saranno in seguito emanate, come dianzi accennato, possano essere adottati per il prossimo anno scolastico tutti gli opportuni meccanismi di flessibilità, che valgano, tra l'altro, ad evitare la ricaduta sui comuni interessati di ulteriori oneri in conseguenza della eventuale maggiore mobilità degli utenti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)



DI NUBILA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 8 della legge n. 148 del 1990 fra le condizioni previste per le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 indica che «l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in 40 ore»;

che in alcuni casi si verificano situazioni di scuole a tempo pieno in cui alcuni alunni, peraltro in numero sempre minimo, non partecipano alla mensa, ma vengono prelevati all'ora del pasto dai genitori e successivamente riaccompagnati a scuola per la prosecuzione delle attività didattiche;

che tale situazione, secondo l'interpretazione della norma da parte del Ministero della pubblica istruzione, comunicata al provveditore agli studi di Potenza con nota n. 442 del 26 maggio 1993, viene valutata «non legittima e non opportuna»;

che, ad avviso dello scrivente, il legislatore non ha inteso assimilare i servizi - qual è quello di mensa e quale può essere quello del trasporto - alle attività didattiche, su cui non può di certo avere ripercussioni l'assenza dalla fruizione del servizio di mensa di qualche alunno e sarebbe, altresì, estremamente grave che tale circostanza ponesse in crisi, addirittura con la sanzione della soppressione, le attività di tempo pieno, che, nella pratica attuazione e nel giudizio consolidato - autorevolmente confermato dalla relazione sulla indagine svolta dalla Commissione istruzione pubblica del Senato sulla scuola elementare - costituiscono modello organizzativo efficacemente collaudato, che sconsiglia la conversione allo schema dei «moduli», sotto il profilo, che è elemento primario di valutazione, delle opportunità educative, in particolare in una realtà, come è quella della Basilicata, in cui molti alunni vivono in territori vasti e disaggregati, con difficoltà notevoli di collegamenti con autoservizi, il che rende quasi impossibili i rientri pomeridiani a scuola;

che la condizione posta dal citato articolo 8 della legge n. 148 del 1990 in ordine alle 40 ore settimanali, in cui rientra il «tempo-mensa», ha carattere programmatico ai fini della programmazione didattica complessiva, che ha quali aspetti complementari, di supporto, anche certi «servizi»;

che, peraltro, il decreto ministeriale 28 febbraio 1972, «Direttive di orientamento per le attività integrative e gli insegnamenti speciali», di cui alla citata legge n. 820 del 1971, aveva già, opportunamente, previsto «la soluzione del ritorno a scuola dopo il pasto consumato presso la famiglia», pur se in via subordinata;

che, ove fosse determinante l'interpretazione fortemente restrittiva del Ministero della pubblica istruzione, ci si troverebbe nella condizione di dover ignorare, violandolo, l'interesse legittimo, che si eleva a fattispecie di diritto ad una scuola di migliore qualità, della maggioranza dei genitori che richiedono la scuola a tempo pieno e sarebbero limitati, e prevaricati, in tale legittima esigenza da un esiguo numero di altri genitori che, per ragioni diverse, vogliono che i figli consumino i pasti a casa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce anche delle situazioni di forti disagi e riflessi sulla

programmazione didattica, che potrebbero verificarsi, di svolgere opportuni interventi che si sollecitano in termini urgenti:

perchè, con eventuale provvedimento di sospensione dell'atto interpretativo, non si introducano effetti di turbamento - o addirittura interruttivi - nella organizzazione didattica già programmata ed operativa;

perchè sia valutata l'opportunità di un approfondimento interpretativo del citato articolo 8;

perchè si consideri, in via subordinata, l'eventualità di una più puntuale formulazione legislativa.

(4-03823)

(14 luglio 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si fa presente che il provveditore agli studi di Potenza ha, in effetti, rappresentato a questo Ministero la situazione che si verifica in alcune scuole a tempo pieno di quella provincia, nelle quali un certo numero di alunni vengono ritirati dai genitori all'ora della refezione scolastica, probabilmente anche a causa dei costi elevati di quest'ultima, e riaccompagnati a scuola per la prosecuzione delle attività didattiche.

Al riguardo, allo stesso provveditore è già stato espresso l'avviso che, nel caso di scuole funzionanti a tempo pieno, l'interruzione, sia pure temporanea, della giornata scolastica non sia in linea con le indicazioni offerte dalla legge n. 148 del 1990 nè sul piano formale, nè, soprattutto, sotto il profilo didattico-educativo ed organizzativo.

Infatti, anche se nel generale quadro normativo che ha regolamentato l'attuazione del tempo pieno non risulta esplicitamente menzionata l'obbligatorietà della mensa, si deve osservare che la legge n. 820 del 1971 ha delineato una nuova realtà scolastica che, estendendo fino a otto ore la durata della giornata per adeguarla alle esigenze di una più estesa azione educativa, fa assumere grande rilievo al momento della refezione. Tale rilievo, peraltro, appare ancora più determinante, alla luce della citata legge n. 148 del 1990, la quale all'articolo 8, comma 2, lettera b), stabilisce espressamente che l'orario settimanale delle attività didattiche, fissato in quaranta ore, sia comprensivo del «tempo-mensa», a differenza, invece, di quanto previsto per l'orario settimanale delle classi funzionanti con l'organizzazione modulare che, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge, esclude il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Non pare, pertanto, che le norme di cui trattasi abbisognino di ulteriori approfondimenti interpretativi, attesa la precisa formulazione delle disposizioni contenute nel summenzionato articolo 8, dalle quali si desume chiaramente che, nelle attività di scuola a tempo pieno, il tempo-mensa è parte integrante dell'orario settimanale delle lezioni.

Il Ministero, di conseguenza, non ha mai inteso, come si adombra nella interrogazione, ipotizzare o sollecitare, nei casi quali quelli segnalati, l'interruzione o la soppressione delle esperienze di tempo pieno, ma, al contrario, ha richiamato l'attenzione degli operatori scolastici - così come continuerà a fare - sull'esigenza che tali espe-

rienze vengano valorizzate, anche attraverso opportune intese, da conseguire in particolare con gli enti locali, affinché vengano rimosse le cause che impediscono un corretto funzionamento delle connesse attività.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

GUERZONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno.* – Atteso:

che il progetto di costruzione di una briglia sul fiume Cassingheno per sottrarre acque a favore di Genova al corso del fiume nell'area piacentina (Val Trebbia) trova la più ferma opposizione – estesasi a settori di opinione pubblica particolarmente determinati nel corso di oltre un decennio – delle popolazioni, delle istituzioni locali, delle forze politiche e sociali piacentine oltre che della regione Emilia-Romagna che sulla questione si è pronunciata ripetutamente e con voto unanime;

che proprio questa diffusa convinzione ha portato al sorgere di comitati spontanei di cittadini distribuiti nel territorio ed allo svolgimento di scioperi generali e manifestazioni fortemente partecipate;

tenuto conto della convinzione che la necessità d'acqua di Genova può essere soddisfatta in modo più congruo e senza i gravi danni all'ambiente, alle colture agricole pregiate, alle attività turistiche – su cui vivono fasce importanti della popolazione – che invece sarebbero causati dalla deviazione del Cassingheno;

considerato che le acque sottratte al Cassingheno sarebbero di grave danno per la salubrità di quelle del fiume Po già fortemente compromessa;

preso atto che le risorse finanziarie occorrenti per la deviazione del Cassingheno ed i tempi necessari (due anni) potrebbero essere agevolmente impegnati per soluzioni alternative senza gli esiti gravissimi sopra esposti;

con particolare attenzione:

1) al fatto che nei mesi scorsi presso l'Autorità del Bacino del Po era intervenuto un accordo tra le regioni Emilia-Romagna e Liguria e gli enti locali piacentini e genovesi che prevedeva:

la soppressione di ogni attività volta a costruire la briglia sul Cassingheno;

la costituzione di una commissione tecnica per la verifica di soluzioni alternative ed in subordine a modifiche all'attuale progetto, commissione che non ha ancora concluso i suoi lavori;

2) al fatto che il Tribunale delle acque si pronuncerà sulla vertenza il prossimo 21 giugno 1993;

3) al fatto che presso il TAR di Genova è ancora pendente un ricorso per una richiesta di sospensione della costruzione della briglia,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità - come riportato da un quotidiano - che a giorni l'azienda AMGA di Genova procederà ad avviare i lavori per la costruzione della briglia sul Cassingheno;

se, in caso di verifica positiva, non si intenda intervenire immediatamente per sospendere le attività dell'AMGA sia per le considerazioni di fatto e di diritto sopra esposte sia per prevenire le assai probabili turbative all'ordine pubblico che potrebbero essere provocate dalle inevitabili manifestazioni e proteste che già si preannunciano.

(4-03257)

(20 maggio 1993)

MOLINARI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -  
Premesso:

che entro il 10 giugno 1993 dovevano iniziare i lavori per la realizzazione della cosiddetta diga del Cassingheno da parte dell'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova;

che nel febbraio 1990 il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Giovanni Prandini, con proprio decreto, autorizzava il prelievo di parte delle acque del torrente Cassingheno, affluente del fiume Trebbia, in provincia di Genova, per rifornire il sistema idrico-potabile di Genova;

che tale quantitativo di acqua (da 6 a 8 milioni di metri cubi annui) verrebbe sottratto al naturale corso del fiume Trebbia, senza con ciò minimamente risolvere il fabbisogno genovese;

che il fiume Trebbia, per un tratto pur brevissimo, ricade in territorio della regione Lombardia in località Ponte Organasco (in comune di Brallo di Pregola, in provincia di Pavia);

che la suddetta località è interessata da una numerosa utenza pavese e lombarda;

che la minacciata diga impoverirebbe il fiume riducendone la portata di una elevata quantità con irreversibili conseguenze idrogeologico-ambientali;

che non risulta all'interrogante nè che la regione Liguria, nè che la provincia di Genova, nè l'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova, nè i diversi Ministeri preposti ai pareri e alle autorizzazioni abbiano informato e/o interessato la regione Lombardia, pur legittimo e naturale soggetto competente, del progetto in corso;

che non risulta che la regione Lombardia sia stata informata o coinvolta dalla regione Emilia-Romagna nella opposizione al descritto progetto ligure;

che il 1° giugno 1993 si sono verificati incidenti, per ora senza gravi conseguenze, tra i manifestanti contrari al progetto e le forze dell'ordine (comando carabinieri di Chiavari),

l'interrogante, ritenendo che l'impropria e innaturale sottrazione di acque al fiume Trebbia in elevata quantità arrechi danno e leda i diritti degli utenti ed abitanti lombardi interessati al fiume Trebbia, ultimo fiume pulito dell'intera provincia di Pavia e tra i pochi della Lombardia, chiede di sapere:

a) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;

b) se risulti che la giunta regionale abbia avuto contatti, espresso pareri o rilasciato autorizzazioni ad altri enti o soggetti istituzionali in riferimento alla costruenda diga del Cassingheno;

c) se su questa opera sia stato chiesto il parere di valutazione d'impatto ambientale o valutazioni e pareri di altra natura;

d) se ritengano di informarsi sull'entità del possibile danno ecologico al territorio ed ai cittadini residenti in zona e/o utenti;

e) se non ritengano che la giunta regionale della Lombardia possa attuare opportuni, possibili e comunque fattibili eventuali ricorsi giurisdizionali-amministrativi alle sedi competenti a difesa dei propri diritti naturali, oggettivi e soggettivi, contro la realizzazione e le autorizzazioni concesse dagli enti diversi per tale sbarramento del torrente Cassingheno;

f) se non ritengano opportuno intervenire per stabilire una sospensiva fino all'accertamento della legittimità dell'opera, anche per prevenire altri incidenti dell'ordine pubblico a tutela della incolumità fisica sia dei cittadini che delle forze dell'ordine.

(4-03433)

(15 giugno 1993)

ZILLI, TABLADINI, BODO, LORENZI, SCAGLIONE, MANFROI, PERIN, MAISANO GRASSI, MOLINARI, ROVEDA, STAGLIENO, MANARA, BOSO, LEONI, PAINI, GIBERTONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in data 2 ottobre 1987, con autorizzazione provvisoria n. 1316, il Ministero dei lavori pubblici ha accordato al comune di Genova l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori relativi alla derivazione del torrente Cassingheno, tributario sinistro del fiume Trebbia, ed in data 15 ottobre 1990 con decreto interministeriale n. 621 è stata approvata la derivazione delle acque;

che i 7 milioni di metri cubi di acqua che dovrebbero essere derivati dal Cassingheno sono recuperabili sia attraverso la interconnessione degli acquedotti genovesi con un risparmio di circa 4-5 milioni di metri cubi, sia tramite il superamento del sistema idrico a bocca tassata, con recupero di 3 milioni di metri cubi di acqua, sia attraverso la riduzione della dispersione della rete acquedottistica genovese, che solo per l'Azienda municipalizzata gas acqua (AMGA) ammonta a circa il 19 per cento dell'acqua erogata;

che tali interventi vanno nella direzione della razionalizzazione, della efficienza e del risparmio di una risorsa idrica limitata (come previsto dal progetto di legge n. 512 in discussione alla Camera dei deputati), come indicato nei principi espressi dalle direttive comunitarie in materia;

che questi interventi vanno inoltre nella direzione del risparmio del denaro pubblico, della difesa ambientale della Valle del Trebbia e nella direzione di evitare qualsivoglia danno economico, sociale, culturale, ricreativo delle popolazioni interessate al fenomeno;

che l'opera citata è da più parti stata considerata inutile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano gli elementi concreti per ordinare la revoca dell'autorizzazione provvisoria n. 1316 e del decreto interministeriale n. 621 del 15 ottobre 1990.

(4-04093)

(5 agosto 1993)

RISPOSTA. (\*) - In riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate si rende noto che i quesiti proposti coinvolgono le problematiche connesse all'approvvigionamento idrico della città di Genova e si ricollegano a due diverse vicende: da un lato alla domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cassingheno per gli usi idropotabili del comune di Genova; dall'altro alla determinazione delle portate che detto comune deve lasciare defluire dal serbatoio del Brugneto per gli usi irrigui e civili della Val Trebbia, in ottemperanza al decreto ministeriale di concessione n. 86 del 12 luglio 1962.

Su entrambi questi aspetti si è appuntata la protesta delle popolazioni del piacentino e della regione Emilia-Romagna, che richiedevano subito il rispetto della concessione del serbatoio del Brugneto e si opponevano ad una ulteriore sottrazione d'acqua dal bacino idrografico della Val Trebbia.

In tale situazione, vista l'insanabilità dei contrasti insorti, veniva richiesto in merito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale individuava in metri cubi 2,5 milioni la quantità di acqua che il comune di Genova sarebbe tenuto ogni anno a lasciare defluire dal Brugneto (voto 23 maggio 1985, n. 179), mentre esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cassingheno nonchè dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (voto n. 322 del 18 luglio 1985).

Questa amministrazione, che pur aveva tentato varie iniziative finalizzate ad una soluzione concordata del problema nel contemperamento dei contrapposti interessi, con risultato negativo, procedeva, pertanto, ad emanare il decreto ministeriale 2 ottobre 1987, n. 1316, di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subito impugnato innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche dalla regione Emilia-Romagna e dalla amministrazione provinciale di Piacenza.

Con sentenza 23 aprile 1990, n. 42 (confermata da sentenza della Cassazione 12 gennaio 1993, n. 276/93), il tribunale adito rigettava i ricorsi ritenendoli entrambi inammissibili.

La questione veniva nuovamente sottoposta all'esame della Presidenza del Consiglio che disponeva la istituzione di una commissione tecnica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 1988) con il compito di valutare le possibili soluzioni alternative per l'approvvigionamento idropotabile di Genova, prima di dare inizio ai lavori relativi alla derivazione del Cassingheno.

Nella relazione conclusiva (settembre 1988) approvata a maggioranza (con riserva scritta del rappresentante dell'Emilia-Romagna) la

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

commissione si è sostanzialmente espressa nel senso della piena legittimità amministrativa e validità tecnica dei provvedimenti adottati.

La questione veniva sottoposta ad un riesame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che con voto n. 273 del 20 aprile 1989 confermava il parere a suo tempo espresso con il voto n. 322 e quindi la validità del decreto ministeriale 2 ottobre 1987, n. 1316, di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, e riteneva che fosse parzialmente da modificarsi ed integrarsi lo schema di disciplinare predisposto.

Tale schema è stato quindi adeguato con opportune correzioni, tali da garantire:

restrizioni alla portata da concedere al comune di Genova, per meglio tutelare le esigenze irrigue della Val Trebbia;

un conseguente ridimensionamento del progetto di massima in sede di redazione del progetto esecutivo;

la subordinazione della assentenda concessione al pieno rispetto del disciplinare aggiuntivo 21 dicembre 1987, n. 93 di repertorio, concernente l'obbligo per il comune di Genova di riservare al comune di Piacenza parte delle acque del serbatoio del Brugneto.

Il disciplinare succitato veniva formalizzato in data 14 marzo 1990, n. 859 di repertorio, con la firma del rappresentante del comune di Genova.

In base agli atti dell'esperita istruttoria venivano emanati i seguenti provvedimenti:

decreto interministeriale (Ministero dei lavori pubblici - Ministero delle finanze) 15 ottobre 1990, n. 621, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, registro 10, foglio 297, di concessione della grande derivazione in oggetto;

decreto interministeriale 15 ottobre 1990, n. 1145, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1991, registro 5, foglio 338, col quale è stato approvato il citato disciplinare aggiuntivo 21 dicembre 1987, n. 93 di repertorio, che statuisce l'obbligo per il comune di Genova di lasciar defluire parte delle acque del serbatoio del Brugneto a favore del comune di Piacenza.

La regione Emilia-Romagna interessava della questione l'Autorità di bacino del fiume Po, nell'ambito della quale una apposita commissione esprimeva parere sostanzialmente favorevole alla concessione assentita al comune di Genova.

Anche avverso il decreto interministeriale n. 621 del 1990 veniva proposto ricorso al Tribunale superiore delle acque da parte della regione Emilia-Romagna, l'amministrazione provinciale di Piacenza e quelle della vallata del fiume Trebbia.

L'Autorità di bacino, ulteriormente interessata dai predetti enti locali, si è assunta il compito di esaminare la questione tramite un'apposita commissione formata da rappresentanti di tutte le parti interessate, al fine di avviare uno studio che esaminasse:

a) l'impatto della concessione assentita sull'ecosistema del fiume Trebbia;

b) l'interrelazione col sistema del fiume Brugneto;

c) il rapporto con i fabbisogni sui due versanti;

d) l'esistenza di alternative a breve termine;

- e) l'esistenza di alternative a medio e lungo termine;
- f) il conseguente prevedibile andamento nel tempo del regime di prelievo.

Le risultanze dello studio condotto dalla commissione sembrano confermare la inesistenza, per lo meno nel medio termine, di valide alternative alla derivazione dal Cassingheno per garantire l'approvvigionamento idrico di Genova.

Con nota 6 maggio 1993, n. 953, l'Azienda municipalizzata gas e acqua del comune di Genova (AMGA) comunicava che il giorno 24 maggio 1993, in ottemperanza al disciplinare di concessione, avrebbe dato inizio ai lavori relativi alla derivazione assentita col citato decreto interministeriale n. 621 del 1990.

Essendo però scaduto il termine per l'inizio dei lavori, questa amministrazione con telegramma del 3 giugno 1993 ha comunicato all'Azienda suindicata che un nuovo termine sarebbe stato fissato, a norma del testo unico n. 1775 del 1993, esclusivamente a seguito di una richiesta motivata.

L'apposizione di nuovi termini, in luogo di quelli scaduti, si ritiene sia necessaria per permettere al concessionario stesso la conclusione delle procedure espropriative, non anche per confermargli un diritto soggettivo (all'esercizio della derivazione) che gli è stato attribuito dal decreto interministeriale n. 621 del 1990 e, già, in precedenza dal decreto ministeriale n. 1316 di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori.

Per dare una soluzione definitiva al problema in questione si è sottoposta nuovamente la questione all'esame del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, per valutare se sussistano soluzioni alternative.

Alla riunione presieduta dal Ministro alla quale sono stati presenti anche il Ministro dell'ambiente, i presidenti delle regioni interessate e, in qualità di invitati, il presidente dell'amministrazione provinciale di Piacenza, della comunità montana di Bobbio, della Azienda municipale acquedotto di Genova, oltre ai commissari straordinari del comune e della provincia di Genova, si è deciso di procedere ad un approfondimento delle valutazioni dei rispettivi fabbisogni e delle possibili soluzioni alternative, considerando anche le implicazioni di impatto ambientale interessate la Val Trebbia, con l'obiettivo di giungere ad una soluzione concordata di comune interesse.

Si è, pertanto, stabilito che detta verifica dovrà concludersi entro tre mesi durante i quali verranno sospese le attività relative alla realizzazione del contestato sbarramento.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MERLONI

(9 ottobre 1993)

GUGLIERI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che da almeno vent'anni si parla di raddoppio della tratta ferroviaria Ventimiglia-Genova e che tale opera è da tutti i liguri interessati vivamente attesa;



che notizie stampa mettono in luce la possibilità che tale raddoppio non si effettui a causa dell'annunciato taglio ai finanziamenti;

che il Ministro dei trasporti Tesini in risposta ad una interrogazione del deputato Marengo afferma che il ritardo relativo allo studio del raddoppio è causato dalle «forti difficoltà incontrate con gli enti locali che hanno chiesto notevoli varianti»;

che i comuni che creano i maggiori «problemi» pare siano Imperia e Diano Marina per la localizzazione della stazione e Albenga per il timore che la strada ferrata possa sottrarre spazio vitale alle coltivazioni agricole della piana,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere perchè i problemi prospettati dai comuni interessati vengano tenuti nella debita considerazione e superati;

se corrisponda a verità che le richieste delle amministrazioni comunali, in particolare quella di Diano Marina, rappresentino ostacoli gravi per l'attuazione del progetto e di conseguenza dell'opera.

(4-02128)

(21 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che sulla linea Genova-Ventimiglia gli interventi di potenziamento previsti nella programmazione a lungo termine consistono essenzialmente nel raddoppio di alcuni tratti.

Nell'ambito di tale programma gli interventi prioritari vengono individuati tenendo conto del prevedibile sviluppo dei traffici.

Dall'analisi effettuata, la linea, potenziata con il raddoppio del tratto San Lorenzo a Mare - Ospedaletti, come previsto dal contratto di programma, presenta un sufficiente margine di possibile offerta, sia rispetto al volume attuale, sia rispetto alle previsioni massime di traffico al 1999 e quindi, in generale, è possibile servire adeguatamente la direttrice con le infrastrutture già esistenti e con il tratto di raddoppio inserito nel contratto di programma.

Il completamento del raddoppio sul tratto San Lorenzo - Ospedaletti è previsto entro la fine del 1995.

Per quanto riguarda il tratto Finale Ligure Marina - Andora, le Ferrovie dello Stato, sulla base delle prescrizioni del programma di potenziamento, avevano previsto il raddoppio dei tratti ancora a semplice binario nonchè il mantenimento dell'impianto di Albenga e di parte della tratta già raddoppiata tra Ceriale ed Albenga.

A seguito di reiterate istanze degli enti locali, il Ministro dei trasporti *pro tempore*, nel maggio 1991, chiedeva lo studio di una variante per la zona di Albenga, che prevedesse lo spostamento a monte dell'impianto di Albenga e la dismissione della linea già raddoppiata e della stazione attuale.

L'intervento in questione, non essendo previsto nè dal Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo della rete ferroviaria italiana nè dal successivo contratto di programma stipulato tra Governo e Ferrovie dello Stato, non trovava tuttavia una capienza nei finanziamenti programmati.

Le Ferrovie dello Stato nell'agosto 1992 hanno trasmesso un primo studio, relativo ad un'ipotesi di progetto della variante in argomento, per il quale il comune di Albenga non ha ancora fornito alcuna risposta.

Anche l'ipotesi progettuale elaborata dalle Ferrovie dello Stato per il tratto Andora - San Lorenzo a Mare ha destato contrarietà e notevoli difficoltà di carattere tecnico ed ambientale da parte di alcuni comuni della provincia di Imperia.

Le varie ipotesi alternative che sono state sviluppate non hanno tuttavia ancora portato, sia per quanto riguarda l'attraversamento del territorio del comune di Imperia, sia per ciò che concerne l'area dianese, ad alcuna soluzione che, pur salvaguardando gli interessi delle Ferrovie dello Stato, risulti di gradimento per tutti gli enti interessati.

Per l'esame delle problematiche connesse alla progettazione ed alla realizzazione del raddoppio di cui trattasi, ha avuto luogo presso questo Ministero un incontro, alla presenza del Ministro dei trasporti *pro tempore*, al quale hanno partecipato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa, i presidenti della regione Liguria, della provincia di Savona nonché dei comuni del savonese.

Nell'esaminare le principali questioni inerenti al raddoppio, per il tratto ricadente nella provincia di Imperia (stazioni di Imperia e Diano) sono state ribadite sia le problematiche tecniche esistenti che le opposizioni al tracciato; per il tratto della provincia di Savona è stato invece raggiunto un accordo con tutti i comuni interessati ad eccezione di quello di Albenga a motivo della ben nota variante a monte.

Al termine della discussione, si è, comunque, convenuto che:

gli enti locali dovranno fornire i pareri sul progetto trasmesso;

le Ferrovie dello Stato spa, avuti i suddetti pareri, elaboreranno il progetto esecutivo del tratto di raddoppio;

in sede di rinegoziazione del contratto di programma il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato riesamineranno l'aspetto della copertura finanziaria della realizzazione dell'intervento;

per la realizzazione della variante di Albenga saranno individuate le forme di contribuzione da parte dei comuni direttamente interessati.

*Il Ministro dei trasporti*

COSTA

(6 ottobre 1993)

---

MANARA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che gli organi di stampa riportano, in questi giorni, notizie allarmanti circa il fatto che un numero considerevole di emofiliaci emotrasfusi (circa un quarto su un totale di 3.000 in Italia) sia stato contagiato dall'HIV in seguito a trasfusioni infette;

considerato che già dal dicembre 1983 le strutture destinate al prelievo ed alla distribuzione del sangue erano state allertate circa una possibile presenza dell'HIV attraverso il documento ministeriale «Proposta piano sangue quinquennale» e che una circolare ministeriale del 17 luglio 1985 dava disposizioni affinché, una volta disponibili i relativi test, venisse praticata la ricerca dell'HIV su sangue ed emoderivati;

constatato che i *test* per la ricerca dell'HIV nel sangue e negli emoderivati erano già disponibili dall'aprile 1985;

verificato che nel biennio 1985-1986 sangue ed emoderivati non sono stati sottoposti a controlli al fine di escludere la presenza dell'HIV e che, nello stesso periodo, da notizie pubblicate da quotidiani francesi, milioni di prodotti emoderivati per emofiliaci sono entrati in Italia e successivamente sono stati usati senza alcuna garanzia di controllo nei confronti dell'HIV;

considerato che l'obbligatorietà dei *test* per la ricerca dell'HIV su sangue ed emoderivati è stata istituita a partire dal 15 gennaio 1988 sul territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

notizie esatte circa il numero di pazienti contagiati sul territorio nazionale da trasfusioni infette da HIV con sangue ed emoderivati provenienti da oltreconfine;

notizie esatte circa il numero di pazienti emotrasfusi contagiati da HIV in seguito a trattamento con sangue ed emoderivati prodotti a livello nazionale;

se non vi sia stata negligenza o inadempienza da parte dei responsabili dei settori emotrasfusionale e farmaceutico del Ministero della sanità;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo ai fini di una ricerca delle responsabilità tanto a livello nazionale quanto a quello internazionale.

(4-01519)

(10 novembre 1992)

**RISPOSTA.** - In merito al problema posto con l'atto parlamentare cui si risponde, è opportuno premettere, per meglio chiarire i termini della questione, che soltanto gli emoderivati sono preparati con plasma sanguigno di provenienza estera, mentre le trasfusioni in genere devono ricollegarsi a donazioni effettuate nel nostro paese.

Ne consegue che i soggetti emofiliaci, in quanto assistiti con prodotti emoderivati, rientrano nella prima fattispecie, mentre gli emotrasfusi attengono alla seconda ipotesi.

La risposta all'interrogazione terrà conto, necessariamente, di tale distinzione pregiudiziale, come pure dell'altra, fondamentale sotto il duplice profilo per così dire «storico» e tecnico-sanitario, fra il periodo anteriore al 1985 e quello posteriore fino ad oggi, per l'esigenza obiettiva di tener conto dell'esistenza di condizioni epidemiologiche del tutto diverse rispetto a quelle attuali per la profilassi dell'infezione da HIV, quali erano certamente quelle, prima del 1985, in cui non era disponibile un test per la ricerca dei relativi anticorpi.

È bene rilevare che i casi di AIDS insorti a seguito di trasfusioni di sangue risultano tutti documentati dall'Istituto superiore di sanità, presso il quale esiste dal 1983 un «Registro nazionale AIDS». A tutto il 31 dicembre 1992 essi risultavano notificati in numero di 217, tutti da riferire ad infezioni precedenti il 1986.

A loro volta, i soggetti emofilici «sieropositivi», ma senza AIDS conclamato - anch'essi documentati all'Istituto superiore di sanità in forza del relativo «Registro nazionale dei coagulopatici congeniti - fino ad oggi sono 803, ma va precisato che tale numero non sembra destinato a salire, poichè appare stabile dal 1986, nè consta altrimenti che si siano avute nuove infezioni.

Sempre alla data del 31 dicembre 1992 186 soggetti degli 803 emofilici sieropositivi risultavano aver sviluppato AIDS conclamato.

Come ricorda lo stesso Istituto superiore di sanità, purtroppo per i casi di sieropositività, insorti a seguito di trasfusioni di sangue dal 1985 ad oggi, non esiste ancora un vero e proprio «sistema informativo» di livello nazionale, poichè tali casi interessano soggetti cui è stato trasfuso sangue per le esigenze più diverse e nelle zone più varie del paese.

Comunque, a seguito di segnalazioni occasionali pervenute all'Istituto superiore di sanità da osservatori epidemiologici regionali o pubblicate dagli organi di stampa, l'Istituto stesso stima che i casi di infezione da HIV avvenuti dopo il 1985 siano non più di 20, ivi compresi quelli inerenti a soggetti in terapia continua con «emocomponenti» (talassemici).

Per quanto riguarda gli adempimenti, nel settore, di questo Ministero, può ricordarsi che lo stesso Consiglio superiore di sanità, dopo aver riesaminato in modo approfondito l'intera tematica, nella seduta del 24 maggio 1990 ha potuto esprimere la conclusione che il Ministero della sanità abbia svolto ogni possibile ed utile iniziativa al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione da HIV attraverso somministrazione di «emoderivati» o trasfusioni.

Non va dimenticato, tuttavia, come doverosamente, nell'occasione, lo stesso Consiglio non abbia mancato di precisare che sulla base delle esperienze maturate ed allo stato attuale delle conoscenze scientifiche nessun prodotto e nessuna trasfusione possano ritenersi completamente sicuri. Questo induce a ricordare che in ogni caso la loro utilizzazione, quindi, deve essere guidata da criteri di reale necessità, non esistendo a tutt'oggi in materia un «rischio zero», tale da assicurare l'assoluta e totale assenza di virus in questi prodotti: a titolo esemplificativo, per le donazioni di sangue - e tenuto conto del cosiddetto «periodo di latenza» dell'infezione - è stato valutato che il rischio di «trasmissione» sia pari a 1/400.000 unità di sangue riscontrate «negative».

Tuttavia, non può ignorarsi che nel nostro paese vengono da tempo adottate ai fini della crescente sicurezza del sangue trasfuso, conformemente alle prescrizioni comunitarie ed internazionali, una serie di procedure atte a fornire garanzie soddisfacenti e comunque compatibili con i più recenti progressi scientifici e tecnologici.

Per l'HIV tutto il sangue proveniente da donazioni viene obbligatoriamente sottoposto a *screening* per la ricerca dei relativi anticorpi, ciò che resta ancora oggi l'unica metodica sicura ed applicabile su vasta scala. Infatti, i *kit* impiegati presentano un'elevata sensibilità e specificità ormai inconfutabili e come tali sono soggetti a preventiva registra-

zione da parte di questo Ministero ed a controllo «a campione», per ogni lotto, da parte dell'Istituto superiore di sanità.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(12 ottobre 1993)

MEDURI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la situazione dell'organico previsionale 1993-94 per la scuola secondaria di secondo grado della provincia di Reggio Calabria prevedeva, tra l'altro, l'accantonamento di 81 posti da attribuire ai vincitori di concorso ordinario per esami e titoli indetto ai sensi della legge n. 417 del 1989 la cui graduatoria non era ancora stata pubblicata alla data del 31 agosto 1992;

che la legge n. 417 del 1989 stabiliva che i posti destinati alle procedure concorsuali dovevano essere ripartiti nella misura del 50 per cento tra il concorso ordinario (titoli ed esami) e quello riservato (soli titoli), instaurando di fatto un «doppio canale» di reclutamento;

che apposite circolari ministeriali diramate negli anni, a partire dalla circolare ministeriale n. 210 del 26 luglio 1990 per l'anno scolastico 1990-91 e fino alla più recente n. 229 del 27 luglio 1992, dettavano istruzioni circa le procedure per le nomine in ruolo del personale docente invitando, anno per anno, allo scorrimento delle graduatorie di cui alla legge n. 417 del 1989 dei concorsi per soli titoli e all'accantonamento dell'equivalente contingente destinato al concorso per titoli ed esami;

che l'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria nel settembre 1992 ha proceduto alla nomina di tutti gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie per posti e cattedre nella scuola materna, elementare, secondaria di primo grado e, solo parzialmente, nella secondaria di secondo grado; in quest'ultima, infatti, si sono dovuti continuare ad accantonare fino ad 81 posti relativi a 25 graduatorie che non erano state pubblicate stante le difficoltà delle commissioni esaminatrici a concludere i lavori di loro competenza;

che cionondimeno, sempre in ottemperanza al disposto delle circolari succitate, l'ufficio aveva proceduto a completare le nomine del contingente riservato al concorso per soli titoli;

che da ciò si evince che, in questi tre anni (1990-91, 1991-92 e 1992-93), per le 25 graduatorie di cui sopra almeno 81 docenti della scuola secondaria di secondo grado hanno beneficiato della immissione in ruolo a fronte di altri 81 loro colleghi in attesa di farlo dopo la pubblicazione dalle graduatorie concorsuali;

che per l'anno 1991-92 sono stati effettuati 2 trasferimenti da fuori provincia e 10 passaggi di ruolo, per il 1992-93 2 trasferimenti da fuori provincia e 5 passaggi di ruolo ed infine 2 passaggi di ruolo per l'anno 1993-94;

che, come nei precedenti, anche quest'anno il Ministero della pubblica istruzione ha diramato la circolare ministeriale n. 240 del 4 agosto 1993 avente per oggetto le nomine in ruolo e che in essa veniva

ribadito che sui posti accantonati negli anni scolastici precedenti a favore dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e non conferiti a causa del mancato espletamento del concorso entro il 31 agosto 1992 «non opera il divieto di assunzione fissato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993;

che l'interrogante ritiene che non abbia alcun senso che dalla giungla della burocrazia italiana spunti un nuovo provvedimento, sotto forma di decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993, dove si stabilisce che non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venir meno in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 e che sulla scorta di tale decreto-legge, che ancora attende la conversione in legge, il Ministero della pubblica istruzione dirami una ennesima circolare ministeriale (n. 261 del 13 agosto 1993) dove, quasi *en passant*, afferma «sui posti di organico che dovessero venir meno nella situazione di fatto non dovranno, ovviamente, essere conferite nomine in ruolo» come se tale decisione fosse ispirata ad identiche disposizioni impartite negli anni precedenti, per concorsi banditi ai sensi della stessa legge e con lo stesso decreto ministeriale, ma espletati con un anno in anticipo;

che in tal guisa si viene ad alimentare una condizione di estrema esasperazione da parte di quanti hanno vissuto questo periodo come tempo della certezza e non della speranza; infatti:

risultare quinto in una graduatoria definitiva di procedura concorsuale, in uno Stato di diritto, deve significare la certezza di essere nominato in ruolo in una delle cinque sedi per le quali il concorso è stato bandito;

lo stesso decreto che mette in dubbio le possibilità di nomine in ruolo fa salvi i trasferimenti ed i passaggi che si sono operati sui posti che non potevano essere assegnati per le operazioni di immissioni in ruolo;

nulla viene a pesare, e sarebbe interessante vedere come ciò sia possibile, sulle unità che già negli anni precedenti hanno ottenuto la nomina sui posti della stessa disciplina dati e non accantonamenti;

il risparmio totale - ammesso che ve ne possa essere - è talmente irrisorio rispetto alla perdita di credibilità delle istituzioni da far credere ad un grosso abbaglio preso da Ministri assolutamente lontani dalla realtà della scuola italiana;

il provveditore agli studi avrebbe potuto e dovuto effettuare le nomine in ruolo dei vincitori di concorso ordinario appena in possesso della graduatoria di merito relativa, fissando la validità giuridica ed economica al 1° settembre 1993 ed invitando i soggetti interessati ad assumere servizio in una scuola della provincia in attesa dell'assegnazione della sede definitiva o di servizio per l'anno scolastico 1993-94;

che, in conclusione, resta l'amarezza di constatare come, con atteggiamenti e decisioni confuse, mentre ieri nessuna restrizione veniva operata, oggi, invece, si tenta contro la legge il risparmio dei pezzenti sulle spalle dei più poveri, colpevoli solo d'aver sostenuto e superato in maniera brillante una procedura concorsuale, illusi dalle promesse di uno Stato che disse di volerli selezionare per una scuola efficace ed efficiente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con immediatezza per la revoca dell'illegale ed

infausta, oltre che vessatoria, circolare ministeriale n. 261 del 13 agosto 1993, in modo da rendere giustizia al merito dei vincitori e delle vincitrici dei concorsi a cattedra.

(4-04231)

(16 settembre 1993)

**RISPOSTA.** - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale l'onorevole interrogante, nel lamentare che da parte del provveditorato agli studi di Reggio Calabria non sono state ancora effettuate le nomine in ruolo dei vincitori del concorso ordinario a cattedre, ha prospettato, tra l'altro, l'opportunità di revocare la circolare ministeriale n. 261 del 31 agosto 1993.

Al riguardo, pur comprendendo lo stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi, non solo nella provincia di Reggio Calabria, molti docenti che hanno già acquisito titolo all'immissione in ruolo e che si sono visti al momento bloccare il relativo beneficio, si reputa opportuno osservare che la situazione rappresentata non potrebbe certo mutare ove si procedesse all'eventuale ritiro della citata circolare, atteso che con questa l'amministrazione si è soltanto limitata - e non avrebbe certo potuto fare altrimenti - a dare puntuale attuazione ad un preciso dettato legislativo.

Infatti, il divieto di conferire nomine in ruolo su posti di organico, non più ricostituibili nella situazione di fatto a seguito della rideterminazione del numero delle classi, così come ricordato nella circolare in questione, è stato espressamente posto, com'è noto, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993.

In proposito va anche tenuto presente che, in aggiunta alle istruzioni applicative già impartite con la circolare ministeriale n. 261 del 13 agosto 1993, è stato di recente emanato il decreto interministeriale del 24 settembre 1993, con il quale è stato tra l'altro disposto - in accoglimento anche di un ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 21 settembre 1993 - che, nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenute nel dovuto conto le specifiche esigenze locali, quali i disagi cui vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole e le obiettive difficoltà di assicurare, da parte dei competenti enti locali, il trasporto degli alunni in altre località viciniori.

Si ricorda, d'altra parte, che, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 288 del 1993, motivata da esigenze connesse all'attuale situazione della finanza pubblica, motivazioni non diverse avevano indotto il legislatore, attraverso le norme previste dal decreto-legge n. 155 del 25 maggio 1993 - convertito dalla legge n. 243 del 1993 - a disporre il blocco, per l'anno scolastico 1993-94, delle assunzioni in ruolo di personale docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado.

La necessità di dare puntuale attuazione al complesso delle disposizioni introdotte con i succitati provvedimenti legislativi - in conformità anche dei chiarimenti già forniti con le circolari ministeriali n. 240 del 4 agosto 1993 e n. 280 del 22 settembre 1993 - ha comportato in effetti qualche problema nell'espletamento delle operazioni

devolute alla competenza degli uffici scolastici provinciali, soprattutto in relazione all'esigenza di procedere - sia pure con gli opportuni meccanismi di flessibilità - alla rideterminazione degli organici per adeguarli, già dal corrente anno scolastico, ai valori fissati dal menzionato decreto-legge n. 288 del 1993.

Siffatti ritardi si sono ovviamente registrati anche nell'ambito dell'ufficio scolastico di Reggio Calabria, il cui dirigente, in ordine al caso segnalato, ha comunicato che, in quella provincia, sono stati accantonati fino all'anno scolastico 1992-93 81 posti, da assegnare ai vincitori dei concorsi a cattedra di cui è cenno nell'interrogazione.

Le nomine in ruolo sui predetti posti - come precisato dal dirigente responsabile dell'ufficio scolastico - saranno conferite subito dopo la costituzione dell'organico di fatto relativo all'anno scolastico 1993-94 - tuttora in corso di accertamento - tenuto conto che in tale organico devono trovare conferma, a seguito dell'applicazione delle vigenti disposizioni, i posti accantonati, ai fini delle nomine in ruolo, nell'organico di diritto.

Lo stesso provveditore agli studi di Reggio Calabria - al quale il caso segnalato è stato rappresentato - ha assicurato comunque che le operazioni di nomina di cui trattasi saranno completate al più presto possibile.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

MOLTISANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel territorio circostante Ispica, comune di 15.000 abitanti, appartenente alla provincia di Ragusa e ubicato al confine con la provincia di Siracusa, si registrano da tempo fenomeni di malavita organizzata che vanno dal furto al «pizzo», al taglieggiamento, al racket, all'omicidio;

che l'*escalation* criminale sta raggiungendo livelli insostenibili, espandendosi anche nei territori e nei comuni ancora immuni da tali fatti delinquenti, contagiando e inquinando il tessuto sociale di paesi finora sani e indenni, come la città di Ispica;

che proprio in questi giorni un gravissimo omicidio si è consumato ad Ispica dove è stato assassinato da ignoti un impresario di pompe funebri e che tale oscuro, efferato delitto, il primo verificatosi in questo comune, autorizza anche a ipotizzare e sospettare un giro di racket, estorsioni ed altre azioni criminali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri competenti;

se non ritengano urgente, necessario e inderogabile intervenire a tutela dell'ordine pubblico, così gravemente compromesso, al fine di evitare che tali fatti, specie se impuniti, possano ripetersi e al fine di ridare tranquillità e serenità ai cittadini terrorizzati, scoraggiati e sfiduciati;



se non ravvisino l'improcrastinabile esigenza di incrementare l'organico dei carabinieri, unica forza dell'ordine presente nella città di Ispica, anche attraverso l'istituzione di una compagnia di carabinieri, fornita quindi di personale specializzato e di mezzi adeguati, e di un posto di polizia con sede ad Ispica, in modo da rendere veramente presenti, come numero ed efficacia, le forze dell'ordine nel territorio icipese, sia urbano che della costa di Santa Maria del Focallo.

A tal proposito l'interrogante fa presente di avere chiesto alle autorità di Governo (con interrogazione 4-07695 del 31 gennaio 1992) se non ritenessero di istituire una caserma dei carabinieri nella zona litoranea di Santa Maria del Focallo-Marza Cirica e di non avere ancora ottenuto risposta nè scritta, nè tantomeno attraverso adeguati, concreti provvedimenti.

(4-00117)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È noto che questo Ministero ha assunto una serie di iniziative per il rafforzamento qualitativo e quantitativo dei presidi di polizia per elevare il livello di sicurezza dei cittadini e, nel contempo, garantire maggiori risultati sul piano investigativo.

Per quanto, tuttavia, concerne l'auspicato incremento dell'organico della stazione dei carabinieri di Ispica, il relativo potenziamento si ritiene poco remunerativo anche perchè le unità necessarie dovrebbero essere tratte dai reparti limitrofi, tutti parimenti impegnati ad assicurare adeguata azione preventiva e repressiva nel comprensorio.

Circa l'omicidio, perpetrato in Ispica il 6 maggio dello scorso anno, il delitto sarebbe maturato negli ambienti della imprenditoria di pompe funebri legata alle cosche malavitose della provincia di Siracusa dove pare che la vittima, che aveva precedentemente subito l'incendio doloso del magazzino adibito a deposito bare, volesse estendere la sua attività.

Sulla vicenda la competente magistratura indaga nei confronti di numerose persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Modica anche per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

MOLTISANTI, MININNI-JANNUZZI, SIGNORELLI, PONTONE. –  
*Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* –  
Premesso:

che da tempo la mancanza di regolarità nelle forniture di albumina umana alle farmacie è stata denunciata più volte dalla Federfarma Sicilia;

che negli ultimi tempi il farmaco è introvabile anche presso gli ospedali;

che tale fenomeno provoca evidenti, gravi disagi e mette a rischio la vita di migliaia di cittadini malati che devono ricorrere al farmaco a causa di gravi patologie,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo sia a conoscenza di questo gravissimo stato di cose e quali iniziative si intenda adottare con la massima urgenza per assicurare, innanzi tutto, la salute e la vita stessa dei malati e per accertare le vere cause che hanno determinato la «rarefazione» di un farmaco così importante, anche al fine di individuare i responsabili di questa inaccettabile disfunzione.

(4-03769)

(8 luglio 1993)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare summenzionato pone in luce un problema reale, obiettivamente legato ad una situazione innegabile e purtroppo ricorrente, quale deve considerarsi la carenza di albumina e di altri «emoderivati».

Si tratta di una situazione che presenta punte di particolare incidenza in alcuni periodi, direttamente connessa alla natura stessa degli «emoderivati», necessariamente ottenibili soltanto da plasma umano, la cui disponibilità è comprensibilmente limitata.

Come accade per la maggior parte dei paesi europei, anche l'Italia non è autosufficiente per tale «materia prima» del tutto peculiare, ma deve far affidamento per una quota pari all'85-90 per cento su plasma di provenienza estera ed in particolare statunitense; inoltre, la progressiva adozione di misure cautelari sempre più rigorose in questo settore, dal 1985 in poi, per prevenire i rischi di infezioni da HIV e da epatite virale, se ha avuto il merito di rendere sempre più sicura in questo senso la somministrazione di «emoderivati», per altro verso ha determinato e determina un ulteriore, inevitabile rallentamento agli approvvigionamenti ed alla distribuzione di tali prodotti.

Comunque, la legge 4 maggio 1990, n. 107 (disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e della produzione di plasmaderivati), insieme ai provvedimenti ad essa collegati e conseguenti, ha senza dubbio posto le basi per il conseguimento dell'autosufficienza nell'approvvigionamento di plasma umano, ma questo risultato, evidentemente, non è conseguibile in tempi brevi.

Nell'intento di superare al più presto le denunciate difficoltà, quindi, questo Ministero sta intanto predisponendo ogni adempimento ritenuto idoneo ad assicurare la disponibilità di «emoderivati» per i prossimi mesi e per il 1994, come pure ad accertare la loro effettiva distribuzione.

Nello stesso tempo è e sarà costante cura di questo Ministero porre in essere e promuovere tutti gli opportuni controlli intesi a reprimere eventuali tentativi di commercio illegale di albumina umana.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(12 ottobre 1993)

MONTRESORI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere se risponda al vero che il comune di Sassari intende applicare per l'ICI

l'aliquota del 6 per mille pur non avendo rispettato le procedure previste dalla legge e quali iniziative si intenda assumere per sanare l'anomala situazione che si viene a determinare nei confronti dei contribuenti di Sassari.

(4-03178)

(12 maggio 1993)

RISPOSTA. - In merito al problema sollevato dall'onorevole interrogante si comunica che il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con ordinanza n. 297 del 26 maggio 1993, ha disposto la sospensione della delibera del consiglio comunale di Sassari, nella parte in cui stabiliva l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993 nella misura del 6 per mille.

Conseguentemente questo Ministero, con comunicato stampa in data 28 giugno 1993, ha reso noto che, per effetto della suddetta sospensione ed in attesa della definizione del contenzioso in atto, sul territorio di detto comune si rende applicabile l'aliquota minima del 4 per mille, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

*Il Ministro delle finanze*  
GALLO

(4 ottobre 1993)

PAIRE. - *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* - Premesso che il nuovo regolamento del codice della strada modifica in punti fondamentali la legislazione urbanistica e che il far prevalere norme regolamentari sulla legge ordinaria si ritiene non possa rientrare in una corretta prassi giuridica, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza al fine di modificare il sopracitato regolamento di attuazione del codice della strada per l'applicazione delle distanze delle costruzioni dalla strada così come previsto dalla legge ordinaria.

(4-02767)

(17 marzo 1993)

RISPOSTA. - La normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente norme di esecuzione al nuovo codice della strada, oltre che disciplinare gli aspetti più strettamente connessi con la circolazione stradale, comportava anche rilevanti modificazioni in tema di gestione e di utilizzo degli spazi laterali delle strade tali da coinvolgere le attività di edificazione in relazione alla normativa urbanistica vigente (decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616 e 617).

Proprio per eliminare gli effetti negativi derivanti da indirizzi contrastanti seguiti nella disposizione che regola il settore circolazione e sicurezza stradale e nel quadro normativo organizzativo in materia urbanistica, è stato predisposto il decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1993, n. 147, recante, tra l'altro, modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

A seguito dell'emanazione di tali disposizioni, si ritengono in concreto superati i problemi segnalati.

*Il Ministro dei trasporti*

COSTA

(6 ottobre 1993)

---

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la regione Campania era tenuta ad approvare i piani paesistici territoriali entro il 31 dicembre 1986 e che a tanto non ha provveduto;

che la «legge Galasso» prevede specificatamente che nel caso di mancato adempimento da parte della regione, entro il citato termine del 31 dicembre 1986, il Ministro per i beni culturali e ambientali si sarebbe dovuto sostituire all'ente per delegare la redazione e l'approvazione dei vari piani paesistici alla sovrintendenza ai beni culturali;

che tanto è stato ripetutamente richiesto da tutte le organizzazioni professionali, produttive ed ambientaliste campane e dallo stesso prefetto di Napoli che, con lettera del 9 agosto 1993, sollecitava il Ministro ad esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge per l'approvazione dei piani;

che tale mancata approvazione dei piani paesistici - che rappresentano lo strumento urbanistico indispensabile per consentire interventi edilizi nei vari comparti regionali - ha di fatto paralizzato ogni legale e legittima attività edilizia, mentre ha consentito, nel frattempo, il diffondersi dell'abusivismo selvaggio nel litorale, addirittura nelle spiagge, devastando irrimediabilmente bellezze paesaggistiche di inestimabile valore naturale e nazionale;

che tale inadempienza della regione Campania, e quella più grave ed omissiva del Governo, condanna i cittadini campani, oltre al danno ambientale, a subire una maggiore e più diffusa disoccupazione a causa della mancata realizzazione di programmi di lavori per nuove costruzioni, strutturazioni di centri abitati, di manutenzione e straordinarie e di opere pubbliche, pur esse ferme a causa degli inesistenti strumenti urbanistici;

considerato:

che il Ministro per i beni culturali e ambientali non ha consentito neppure l'approvazione definitiva dei piani paesistici di sei comparti: Cilento occidentale, Cilento orientale, Cilento interno, Terminio, Taburno e Capri, già approvati dal comitato tecnico scientifico competente, disattendendo, come detto, non solo la legge, ma anche le univoche pressanti richieste delle rappresentanze istituzionali di tutti i territori interessati;

che anche l'isola di Capri, che rappresenta il fiore all'occhiello del turismo italiano, sconta amaramente la condotta omissiva di un Ministro insensibile al valore nazionale delle bellezze paesaggistiche campane,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che abbiano impedito al Governo di esercitare i poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge, in caso di inadempimento da parte della regione;

quali urgenti, se pur tardive, iniziative intenda adottare il Ministro per i beni culturali e ambientali in ordine ai suoi poteri sostitutivi in modo da dare ai cittadini della Campania gli strumenti urbanistici finalizzati non solo all'assorbimento di larghi strati di disoccupati, ma, attraverso la persecuzione dell'abusivismo, soprattutto alla tutela del patrimonio paesaggistico, storico ed archeologico della Campania.

(4-04373)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In data 15 settembre 1993, considerato anche che il prefetto di Napoli con nota del 9 agosto 1993 ha rappresentato che sussistono gravi problemi di ordine pubblico collegati all'inerzia della regione Campania nell'adozione del Piano territoriale paesistico, si è provveduto a diffidare la predetta regione a compiere gli atti di redazione ed approvazione del Piano sopra menzionato, assegnandole per tale adempimento il termine di 60 giorni dalla data di effettiva disponibilità degli elaborati esistenti, sottoposti a sequestro giudiziario da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli.

Quanto sopra al fine dell'eventuale esercizio del potere di surroga che la legge n. 431 del 1985 riconosce a questa amministrazione in materia di adozione dei piani paesistici.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(8 ottobre 1993)

---

PONTONE, FLORINO, RESTA, MOLTISANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.*  
- Premesso:

che per i docenti di ogni ordine e grado che andranno in pensione dal 1° settembre 1993 il provveditore agli studi di Napoli ha stabilito arbitrariamente che sia le pensioni che la buona uscita ENPAS saranno conteggiate al 31 dicembre 1992, con ciò penalizzando tutti i futuri pensionati di ben otto mesi relativi al 1993;

che tale disposizione risulta essere difforme da quelle adottate da altri provveditorati,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza sia per verificare quanto esposto, sia per impartire precise e specifiche disposizioni che, nell'inderogabile necessità di garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale dell'azione ammi-

nistrativa, tutelino i diritti soggettivi e gli interessi legittimi di una importante categoria di lavoratori quali sono i docenti.

(4-03441)

(15 giugno 1993)

RISPOSTA. - Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si contestano i criteri adottati dall'ufficio scolastico provinciale di Napoli, in materia di calcolo della pensione e dell'indennità di liquidazione ENPAS, nei confronti del personale della scuola che ha chiesto il collocamento a riposo con effetto dal 1° settembre 1993.

Al riguardo, il provveditore agli studi di Napoli, al quale sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti, ha precisato che, nel caso delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, previste dal decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, la determinazione del servizio utile, per il calcolo di cui trattasi, viene effettuata da quell'ufficio, a norma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, valutando il servizio prestato fino a tutto il 31 agosto 1993, ossia sino al giorno precedente alla data del collocamento a riposo.

Per effetto poi delle innovazioni per il calcolo della pensione annua lorda, ultimamente introdotte con gli articoli 7 e 13 del decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992 - convertito e modificato dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992 - il suindicato dirigente scolastico ha precisato che, da parte del proprio ufficio, si sta procedendo a fissare l'ultima retribuzione pensionabile comprensiva delle quote mensili (ai sensi dell'articolo 161 della legge n. 312 del 1980) a tutto il 31 dicembre 1992, tenuto conto che a tale data è limitata l'estensione dei miglioramenti stipendiali, previsti dai più recenti provvedimenti normativi a favore del personale della scuola.

Non pare, pertanto, che le procedure sin qui seguite dal provveditorato agli studi di Napoli, nell'espletamento degli adempimenti di cui è cenno nell'interrogazione, siano in contrasto con le disposizioni vigenti o si discostino da quelli in materia posti in essere dagli altri uffici scolastici.

Si intende ovviamente che, ove dovessero intervenire successive, diverse disposizioni legislative, i trattamenti pensionistici *in itinere* saranno puntualmente riliquidati, così com'è stato generalmente fatto per il passato.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

---

PONTONE, FLORINO, RESTA, MOLTISANTI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che relativamente ai permessi sindacali concessi nell'ambito dell'amministrazione scolastica si verificano irregolarità che vengono perpetrate da anni; infatti i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e SNALS

ottengono un maggior numero di esoneri sindacali in quanto gli stessi vengono conteggiati per ciascuna delle sette direzioni generali, anzichè essere attribuiti sulla sola base dei dipendenti reali così come disposto dalla legge;

che oltre a tale eccesso, sempre rispetto agli stessi rappresentanti sindacali, è stato concesso il cumulo dei permessi mensili, trasformandoli - di fatto - in permessi annuali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non intenda verificare queste gravi irregolarità che, oltre a compromettere la democratica composizione delle rappresentanze sindacali, arrecano gravissimo danno all'erario, in quanto gravano annualmente sulle casse dello Stato decine di miliardi per gli stipendi di lavoratori che - illegittimamente - sono esonerati proprio dall'adempiere il proprio dovere.

(4-03459)

(16 giugno 1993)

RISPOSTA. - Si risponde, per prevalente competenza, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamentano presunte irregolarità, che verrebbero commesse da anni, in materia di concessione di permessi sindacali nell'ambito dell'amministrazione scolastica.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che la materia è tuttora regolata dalla legge 11 agosto 1991, n. 262, la quale prevede - in aggiunta alle aspettative sindacali contemplate dall'articolo 45 della legge n. 249 del 1968 - la concessione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale anche di permessi sindacali annuali retribuiti, da ripartire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge n. 262 del 1991.

Si ritiene, altresì, opportuno ricordare che, anteriormente all'entrata in vigore della vigente legislazione, il combinato disposto dell'articolo 47 della legge n. 249 del 1968 e dell'articolo 8 della legge n. 715 del 1978 stabiliva che le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avevano titolo a fruire, per ciascun anno scolastico, oltre che delle suaccennate aspettative, anche di permessi sindacali nella misura di tre giorni al mese, per tre dipendenti, per ciascun ordine di scuola, vale a dire per sette ordini di scuola, e ciò in ciascuna provincia.

Sull'interpretazione in tal senso della preesistente normativa era stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato il quale, con parere n. 359/80 - sezione prima - del 9 gennaio 1981, aveva espresso l'avviso che l'ordine scolastico, cui fa riferimento il menzionato articolo 47 della legge n. 249 del 1968, doveva essere individuato - sulla base della tradizionale ripartizione per linee orizzontali dei vari rami di amministrazione ai quali fanno capo i diversi tipi di scuole - nei seguenti sette ordini: materna, elementare, media, professionale, tecnico, classico e artistico.

L'evidente gravissima incidenza sulla continuità didattica che, dalla rigida applicazione delle predette norme sarebbe derivata, ha imposto

al Ministero, nel corso degli anni, di studiare un'applicazione delle stesse norme con gli adattamenti resi indispensabili dalla peculiarità del servizio scolastico.

Per evitare l'alternarsi di insegnanti sindacalisti nello stesso posto, che avrebbe avuto carattere ricorrente, è stato, pertanto, consentito di cumulare i permessi, sommando i giorni che ciascuna organizzazione aveva a disposizione nelle singole province, in modo da aggregare quozienti tali da portare ad esoneri di durata annuale.

Al fine, comunque, di regolare, in maniera formale e definitiva, la particolare situazione del «comparto scuola», ovviamente sempre con riferimento al quadro normativo vigente, è stata poi predisposta ed emanata la legge 11 agosto 1991, n. 262, per effetto della quale i permessi annuali sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Il citato articolo 8 limita la concessione dei permessi in parola alle sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. In altre parole, il criterio di calcolo seguito per identificare il numero totale dei permessi attivabili utilizza la norma di cui all'articolo 47 citato e fa riferimento al criterio della maggiore rappresentatività, su base nazionale, per identificare invece il numero di organizzazioni che possono beneficiare dei medesimi permessi.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1990 (relativo alla determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali), le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sono state individuate in 5 (CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda UNAMS).

In data 30 agosto 1991, il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 262, ha emesso il decreto relativo alla ripartizione dei permessi annuali retribuiti da tale norma prevista. Il criterio di detta ripartizione ha tenuto conto dei diversi «pesi» collegati alle diversificate rappresentatività delle organizzazioni sindacali che ne sono destinatarie.

In conformità poi di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 9/1993 del 9 marzo 1993 la medesima ripartizione è stata confermata anche per gli anni scolastici successivi con decreti del 3 febbraio 1992, del 28 dicembre 1992 e del 5 luglio 1993, in attesa dell'accordo previsto dal comma 5 dell'articolo 54 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione e disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il 30 gennaio 1992 all'ospedale clinica universitaria Sant'Anna di Torino moriva di parto una giovane donna di ventiquattro anni;



che molte sono state le polemiche e i dubbi sulla legittimità e la correttezza degli interventi nella vicenda messi in atto dalle strutture sanitarie;

che ci troviamo di fronte, probabilmente, all'ennesimo caso di «malsanità» che tanto colpisce i cittadini, e non meno dovrebbe preoccupare chi ha il dovere di vigilare sull'efficienza e la capacità delle strutture sanitarie di rispondere ai bisogni dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanità non intenda avviare una indagine sul comportamento tenuto nella struttura sanitaria dell'ospedale clinica universitaria Sant'Anna e nel reparto ostetricia della USL n. 61 di Savigliano (Cuneo) nella vicenda che ha causato la morte della signora di Torino.

(4-01702)

(24 novembre 1992)

RISPOSTA. - La succitata interrogazione investe problematiche attinenti a funzioni amministrative che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, risultano sottratte alle attribuzioni di questo Ministero e sono invece demandate all'esclusiva competenza delle regioni e delle unità sanitarie locali, quali strutture operative territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Non si mancherà, quindi, di rispondere in merito all'onorevole interrogante non appena saranno stati acquisiti gli indispensabili elementi di risposta dalla regione Piemonte, al riguardo interessata per il tramite del competente Commissario del Governo, a tal fine tempestivamente investito e sollecitato, da ultimo, il 27 settembre 1993.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
FIORI

(6 ottobre 1993)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, FERRARA Vito, BRESCIA, DIONISI, LOPEZ, ZUFFA, BETTONI BRANDANI, PROCACCI, MASIELLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che il dottor Vincenzo Corona, capo servizio igiene pubblica e coordinatore sanitario della USL RM/11, nonché presidente di commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile e membro della commissione per il rilascio delle patenti speciali, in data 24 settembre 1990 è stato rinviato a giudizio con l'imputazione di concussione e che in data 20 dicembre 1991 è stato chiesto il suo rinvio a giudizio per falso ideologico e abuso di atti di ufficio, reati tutti che avrebbe commesso nell'esercizio delle sue funzioni;

che per le sue ultime imputazioni le parti lese sono il Ministero dell'interno ed il comune di Roma e che solo quest'ultimo si è costituito parte civile;

che l'amministrazione della USL RM/11, invitata ad informare nel maggio 1991 l'assessore regionale alla sanità dei provvedimenti

cautelativi adottati nei confronti del funzionario inquisito, non ha mai dato risposta nè è stata sollecitata a farlo;

che l'amministratore straordinario della USL RM/11, dottor Sergio Breglia, dopo aver sollecitato ed ottenuto un parere dell'ufficio legale della stessa USL che si esprimeva a favore della sospensione cautelativa del dottor Corona dagli incarichi ricoperti, non ne teneva alcun conto;

che sulla vicenda sono state presentate diverse interrogazioni in ogni sede amministrativa, dalla circoscrizione, al comune, alla regione, al Parlamento;

che in particolare in data 28 luglio 1992 l'ordine del giorno n. 20 del consiglio della circoscrizione XVII chiede nel merito «l'adozione dei necessari ed opportuni atti di sospensione cautelativa»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della sanità non intenda intervenire autorevolmente e con urgenza al fine di ottenere:

1) l'allontanamento del dottor Corona da tutti gli incarichi attualmente ricoperti;

2) il commissariamento della USL RM/11, e comunque che non sia rinnovato l'incarico di amministratore straordinario al dottor Sergio Breglia;

3) l'apertura di un'inchiesta che accerti connivenze e responsabilità a tutti i livelli istituzionali a cominciare dalle omissioni dell'assessore regionale alla sanità, per passare al collegio dei revisori dei conti e all'ex comitato di gestione della USL RM/11, poichè si presuppone che tutti siano stati informati dalla magistratura dei procedimenti a carico del dottor Corona;

se il Ministro dell'interno non intenda costituirsi (attraverso la Presidenza del Consiglio e quindi l'Avvocatura dello Stato) parte civile nel procedimento giudiziario relativo alla vicenda dello Sporting Residence che vede coinvolti con il dottor Corona ed il suo collaboratore dottor Guido Marchianni il costruttore Armellini ed altri.

(4-01382)

(21 ottobre 1992)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla questione sollevata con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che questo Ministero risponde esclusivamente sulla base di elementi informativi raccolti attraverso i competenti organi territoriali dello Stato.

Dalle notizie rese note, risulta che nei confronti del dottor Vincenzo Corona è stata applicata la misura interdittiva dell'allontanamento, senza retribuzione, dalle attività inerenti al pubblico servizio e alla pubblica funzione esercitata in qualità di direttore del servizio di igiene pubblica presso la USL RM/11. Tale provvedimento si è reso necessario, a partire dal 19 dicembre 1992 per due mesi successivamente prorogati di altri quattro, a seguito della specifica richiesta inoltrata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma in data 16 dicembre 1992, rilevando, questi, la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 323, comma 2, e 479 capoverso del codice penale».

Il comune di Roma ha effettivamente deliberato, con provvedimento della giunta n. 1149 del 21 febbraio 1993, di costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale a carico del nominato Corona, di Renato Armellini, Laura Romaldini e di Guido Marchioni, con riferimento alla idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dello Sporting Residence di via Aurelia 470, utilizzato dall'amministrazione comunale per far fronte ad urgenti esigenze abitative di nuclei familiari privi di alloggio.

Per quanto riguarda il dottor Sergio Breglia, amministratore straordinario della USL RM/11, si fa presente che questi è decaduto dall'incarico fin dal 1° gennaio 1993 e sostituito, per le stesse funzioni, dal dottor Luciano Ciccolini, nominato con decreto del presidente della giunta regionale n. 312 del 1° marzo 1993.

Questo Ministero non dispone di notizie riguardanti l'eventuale costituzione di parte civile del Ministero dell'interno nel procedimento penale di cui si è poc'anzi detto.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*

FIORI

(6 ottobre 1993)

---

SALVI. - *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che sono in corso trattative tra il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia e la società «Central area terminal» per la stipula di una convenzione avente ad oggetto la costituzione e la gestione del nuovo porto di Civitavecchia;

che l'importo dei lavori è di diverse centinaia di miliardi;

che della «Central area terminal» è socia l'impresa del cavalier Mario Rendo di Catania;

che risulta da notizie di stampa che l'11 aprile 1988 il questore di Catania chiese la sottoposizione alla sorveglianza speciale e al soggiorno obbligato del cavalier Rendo ipotizzandone il coinvolgimento in Cosa nostra;

che sempre da notizie di stampa risulta che nel 1990 fu ordinata dalla procura della Repubblica di Venezia l'apertura di un'indagine su rapporti del cavalier Rendo con alcune cosche mafiose siciliane,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie predette rispondano al vero;

in caso positivo, se e quali misure siano state di conseguenza adottate in ordine alla partecipazione dell'impresa del Rendo ad appalti pubblici;

in generale, in considerazione della necessità della più assoluta trasparenza nella gestione delle opere pubbliche, se le amministrazioni interessate non ritengano doveroso svolgere accertamenti al fine di verificare se le imprese associate nella «Central area terminal» siano

tutte in possesso dei requisiti sostanziali per la realizzazione di un'opera dell'importanza del nuovo porto di Civitavecchia.

(4-00814)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della marina mercantile.

Dagli accertamenti disposti da questa amministrazione risulta sostanzialmente confermato quanto rappresentato nelle premesse del documento parlamentare.

Circa lo specifico riferimento alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Mario Rendo, effettivamente avanzata nel 1988 dal questore *pro tempore* di Catania, è stato disposto nel 1989 il non luogo a procedere dalla competente magistratura con la conseguente archiviazione degli atti.

Relativamente all'interessamento dell'impresa Rendo ad appalti pubblici, è emerso un coinvolgimento della stessa nella vicenda segnalata, quale partecipante al consorzio di imprese denominato «Central area terminal» cui sono state affidate la costruzione e gestione dell'opera pubblica di cui trattasi da parte del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

Tale affidamento non ha richiesto l'esperimento di una gara pubblica essendo stato utilizzato lo strumento della concessione di beni demaniali marittimi regolato da speciale normativa.

Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa concernente la realizzazione dell'opera cui fa riferimento l'onorevole interrogante, la prefettura di Roma ha avviato, d'intesa con la regione Lazio, la speciale procedura di cui all'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede la nomina di un collegio di ispettori per verificare la regolarità delle procedure di affidamento ed esecuzione di determinati appalti di opere pubbliche.

Dell'avvio della procedura ispettiva è stata data notizia al Ministero della marina mercantile, competente ad approvare l'atto di concessione.

L'autorità di Governo ha in tal modo inteso raccogliere l'istanza di chiarezza da più parti avanzata per accertare tanto la legittimità della procedura seguita per l'affidamento, quanto l'eventuale interessamento nella realizzazione dell'opera di imprese a contatto con ambienti sospetti o implicati in procedimenti giudiziari.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

---

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella serata di mercoledì 6 maggio 1992 è stato assassinato, ad Ispica (Ragusa), Salvatore Garrone, di 61 anni, ex appuntato dei carabinieri, titolare di un'impresa di onoranze funebri;

che questo primo delitto di stampo mafioso ha destato un allarme vivissimo in tutta la città di Ispica, importante centro del ragusano che, negli ultimi anni, pur non conoscendo eclatanti fenomeni criminali, ha registrato precisi segnali di deterioramento sul terreno dell'ordine democratico, della libertà di impresa e della sicurezza dei cittadini;

che le due ipotesi fatte per il movente dell'assassinio, e cioè l'intervento del «*racket del caro estinto*», che ha voluto bloccare i processi di espansione, in altri centri del siracusano, dell'impresa Garrone o una punizione esemplare attuata dal *racket* delle estorsioni, configurano, comunque, uno spaventoso ed inquietante salto di qualità della criminalità organizzata e della mafia che tentano di allargare il controllo illegale a tutte le realtà territoriali e a tutti i settori della vita economica;

che circa un anno fa il deposito della ditta Garrone è stato oggetto di un attentato incendiario che, alla luce dei drammatici avvenimenti successivi, può acquistare il significato di avvertimento;

che da alcuni anni si verificano, a ritmo crescente e preoccupante, furti alle residenze estive e alle abitazioni rurali nelle località di Santa Maria del Focallo e della Marza, nonchè furti ed incendi contro aziende artigiane diffuse nel territorio ispicese;

che lo spaccio ed il consumo di droghe pesanti hanno conosciuto una crescita preoccupante come è dimostrato, peraltro, da alcuni decessi di cittadini ispicesi certamente collegabili ad esperienze e situazioni di tossicodipendenza,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia la valutazione del Ministro dell'interno sul movente, le dinamiche e gli obiettivi dell'assassinio dell'ex appuntato dei carabinieri Salvatore Garrone e quale lettura, significato e consistenza possano attribuirsi a questo primo delitto di stampo mafioso compiuto nella città di Ispica;

2) quale sia lo stato delle indagini sull'omicidio Garrone e quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere affinché i responsabili del delitto - dagli eventuali mandanti agli autori - vengano assicurati celermente alla giustizia;

3) quali misure urgenti intenda adottare il Ministro dell'interno sul terreno del potenziamento qualitativo e quantitativo delle forze dell'ordine, sul terreno dell'attività investigativa e della dotazione di mezzi e strutture indispensabili al lavoro delle forze dell'ordine nella città di Ispica al fine di prevenire o stroncare fin dal nascere i tentativi di penetrazione mafiosa, di spezzare la catena di furti e di attentati incendiari segnalati in premessa, di colpire il crescente traffico della droga e al fine di ridare e garantire libertà di impresa agli operatori economici, serenità e sicurezza democratica a tutti i cittadini di Ispica.

(4-00178)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti disposti risulta che l'omicidio cui fa riferimento l'onorevole interrogante sarebbe maturato negli ambienti della imprenditoria delle onoranze funebri legata a cosche malavitose della provincia di Siracusa.

Pare, infatti, che la vittima, che aveva in precedenza subito l'incendio doloso del magazzino adibito a deposito bare, volesse estendere la propria attività in quella provincia.

Sulla vicenda la competente magistratura indaga nei confronti di numerose persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Modica anche per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Circa il potenziamento dell'attuale dispositivo delle forze dell'ordine presenti sul territorio, è noto che questo Ministero ha assunto una serie di iniziative in tal senso.

Il rafforzamento qualitativo e quantitativo dei presidi di polizia è finalizzato a due obiettivi distinti ma complementari: dare più sicurezza ai cittadini e garantire maggiori risultati sul piano investigativo.

Tuttavia, per quanto specificamente concerne l'incremento dell'organico della stazione dei carabinieri di Ispica, risulterebbe, secondo valutazioni del comando generale dell'Arma dei carabinieri, poco remunerativo considerato che le unità necessarie dovrebbero essere tratte dai reparti limitrofi, tutti parimenti impegnati ad assicurare adeguata azione preventiva e repressiva nel comprensorio.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

---

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che alcune zone a nord della provincia di Treviso sono da anni centro di incontro di spacciatori che operano in assoluta libertà di movimento;

che va riconosciuto il solerte operato dell'Arma dei carabinieri esplicitatosi nel buon esito di numerose operazioni nella zona, ma che in certe aree la situazione continua ad apparire per molti versi drammatica;

che, in particolare, scarsi controlli vengono effettuati dalle forze dell'ordine lungo le propaggini del Montello, nelle zone a cavallo delle province di Vicenza e Treviso e nel comune di Maser (Forcella Mostacin),

l'interrogante chiede di sapere se non ci si intenda attivare per far fronte con maggiore efficacia al continuo rifiorire di tali attività criminose.

(4-02441)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone a nord della provincia di Treviso, confinanti con quella di Vicenza, non presenta le caratteristiche di gravità segnalate dall'onorevole interrogante.

Costanti controlli vengono, comunque, effettuati per prevenire l'espansione del fenomeno che, allo stato, risulta contenuto entro limiti fisiologici grazie alla intensa attività delle forze dell'ordine.

Si assicura il vigile impegno dell'autorità di Governo circa l'adozione di ogni utile misura di contrasto delle attività criminose collegate allo spaccio di droga nelle aree segnalate.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che una circolare del Ministero della pubblica istruzione prevede che il personale con la prevista anzianità, per chiedere di essere collocato a riposo dal 1° settembre 1993, e cioè dall'inizio dell'anno scolastico, proprio per il fatto che il suo rapporto di lavoro è legato all'arco d'impegno del calendario scolastico, perderà quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 1993);

che il personale della scuola, secondo la legislazione del settore, non può restare in servizio fino al 31 dicembre per evitare discontinuità nell'attività didattica che inizia a settembre e che, tuttavia, lo stesso personale, secondo la legislazione generale, non può andare in pensione prima del 1° gennaio 1994, pena la perdita di quattro mesi di retribuzione;

che è evidente il contrasto tra questa circolare e gli articoli 3 e 36 della Costituzione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno provvedere ad un immediato ritiro della circolare in oggetto.

(4-02783)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le istruzioni impartite da questo Ministero, a seguito delle innovazioni introdotte, in materia pensionistica, dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito e modificato dalla legge n. 438 del 1992, hanno avuto essenzialmente uno scopo informativo, quello cioè di portare tempestivamente a conoscenza degli utenti che il personale, interessato ad ottenere la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1993, avrebbe potuto usufruire del conseguente trattamento di quiescenza non prima del 1° gennaio 1994, in applicazione di quanto stabilito appunto dai succitati provvedimenti normativi.

Le anzidette istruzioni, emanate con la circolare ministeriale n. 47 del 24 febbraio 1993, si ripromettevano in sostanza di sottoporre agli interessati l'opportunità di valutare l'eventuale differimento della cessazione dal servizio al 1° settembre 1994, attesa l'impossibilità, sancita dalle vigenti disposizioni, di disporre l'accettazione delle dimissioni del personale docente dal 1° gennaio 1994.

È noto, peraltro, che gli effetti negativi dei provvedimenti in parola sono stati ultimamente attenuati, anche se non completamente rimossi, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con la quale è stato convertito e modificato il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Infatti l'articolo 5, comma 1-bis, di tale legge ha previsto la possibilità di accettare dal 1° settembre 1993 le istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti appartenenti allo stesso ruolo o titolari della stessa materia di insegnamento ovvero a seguito della contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Le modifiche di cui trattasi hanno costituito oggetto delle circolari ministeriali n. 227 del 28 luglio 1993 e n. 239 del 4 agosto 1993, con le quali è stato, tra l'altro, chiarito che destinatari delle stesse modifiche dovevano intendersi i docenti che avessero presentato la domanda di dimissioni (regolarmente accolta) entro il 31 marzo 1993, quelli che, pur avendo revocato tale domanda entro il 31 marzo 1993, l'avessero poi riproposta, nonché gli insegnanti che avessero chiesto le dimissioni entro 30 giorni dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore della succitata legge n. 243 del 1993.

Per tutti i predetti docenti - a favore dei quali il trattamento pensionistico compete con decorrenza dal 1° settembre 1993 e non più dal 1° gennaio 1994, a condizione ovviamente che ricorrano i presupposti dianzi precisati - la medesima legge n. 243 del 1993 ha previsto la formazione di apposite graduatorie, sulla base dell'anzianità di contribuzione da ciascuno posseduta.

Certo, il Ministero non ignora che la soluzione come sopra adottata può determinare, in pratica, inconvenienti e disparità di trattamento, in relazione alle diversificate situazioni di soprannumerarietà esistenti nelle singole province per alcune classi di concorso; al riguardo non si è mancato di rappresentare tali inconvenienti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, affinché, nelle competenti sedi istituzionali, siano trovati i necessari correttivi.

Si intende, peraltro, che fino a quando gli inconvenienti suaccennati non saranno stati rimossi con idoneo strumento normativo, questa amministrazione non può esimersi dal dare puntuale applicazione alle disposizioni legislative in atto vigenti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(5 ottobre 1993)

---

SERENA, MANFROI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in alcune città e paesi del Veneto, nelle ore serali e notturne, scatta il coprifuoco, venendo piazze e strade invase da spacciatori e delinquenti comuni;

che, la scorsa settimana, nei giardinetti della stazione di Treviso, in pieno centro, è stato aggredito, ferito e derubato un anziano pensionato senza che nei paraggi vi fosse ombra di forze dell'ordine;

che epidiosi del genere sono all'ordine del giorno in tutta la regione;

che a Montebelluna (Treviso), nelle ore notturne la piazza Negrelli è monopolizzata dagli spacciatori di droga ed è praticamente



impedito l'accesso alla piazza alle persone senza che i competenti organi comunali abbiano mai pensato di risolvere un problema che si trascina da anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo non divenga operativo un ordine di pattugliamento del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, da parte delle forze di polizia o dei vigili urbani, provvedimento che in determinate zone (si veda Adria in provincia di Rovigo) ha già dato soddisfacenti risultati.

(4-01033)

(11 settembre 1992)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti svolti, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel trevigiano non risulta presentare motivi di particolare allarme sociale.

Le forze dell'ordine sono costantemente impegnate in servizi di perlustrazione a carattere preventivo, molti dei quali in orari notturni, con specifica attenzione alle zone frequentate da persone dedite ad attività illecite.

Si assicura l'assiduo impegno dell'autorità di Governo volto a garantire la tenuta del livello di sicurezza dei cittadini.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

---

SMURAGLIA, PEDRAZZI CIPOLLA, SENESI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nei mesi scorsi fu più volte richiamata l'attenzione sul rischio che la grave situazione di alcune periferie milanesi non solo non riuscisse a essere contenuta, ma anzi si espandesse verso il centro;

che in questi ultimi tempi è balzato all'attenzione della cittadinanza il problema della zona di corso Buenos Aires e adiacenze, a Milano, di un'arteria - cioè - molto centrale, assai frequentata e ricca di oltre 350 esercizi commerciali;

che in quella zona, gli abitanti - esasperati - hanno rivolto pressanti appelli alle autorità affinché intervenissero con prontezza ed efficacia, minacciando altrimenti di organizzarsi da soli; in effetti, è nato un comitato che sta cercando di orientare e organizzare una protesta, evitando ogni forma di autogiustizia;

che la situazione è gravissima, per la diffusione, nella zona, del traffico di stupefacenti e di altri traffici illeciti, per la presenza di gravi forme di sfruttamento della prostituzione, per il diffondersi delle estorsioni a danno degli esercenti commerciali e di forme organizzate di usura;

che questi fenomeni, ai quali si unisce una diffusa microcriminalità, appaiono dominati da una criminalità organizzata forte e aggressiva, talora addirittura ispirata al modello mafioso;

che si parla, in aggiunta dei fenomeni accennati di speculazione sugli immobili, di investimenti ambigui, del pericolo che forze criminali aggressive tentino di incidere fortemente sullo stesso mercato immobiliare;

che l'allarme tra i cittadini è fortissimo; il disagio, anche fra i cittadini meno impegnati è altrettanto grave e forte. Il rischio della sfiducia nelle istituzioni e nelle forze dello Stato è molto serio;

che, se si vuole impedire il consolidarsi di questa situazione e l'aggravarsi del degrado, occorre intervenire con prontezza, come richiesto più volte da tutti i cittadini,

si chiede di sapere:

di quali elementi di conoscenza il Ministro in indirizzo disponga circa la situazione della zona in questione;

quali misure siano state adottate e quali si intenda adottare per venire incontro alle giuste attese dei cittadini;

quali iniziative, non solo sul piano dell'ordine pubblico, ma anche sul piano della prevenzione, si intenda assumere per evitare speculazioni, diffusione del traffico di droga con tutto il contorno di reati maggiori e minori tipicamente collegati ad esso, estensione del contrabbando, delle illegittime occupazioni di suolo pubblico, della prostituzione maschile e femminile, delle estorsioni, dell'usura.

(4-02642)

(9 marzo 1993)

**RISPOSTA.** - Dagli accertamenti svolti risulta che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella zona milanese di corso Buenos Aires presenta effettivamente aspetti problematici che, tuttavia, non attingono la soglia di grave allarme sociale prospettato dagli onorevoli interroganti.

L'evidente tendenza ad una radicalizzazione di attività illecite nell'area considerata, ed in particolare quelle connesse al traffico di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, è fronteggiata con assiduo impegno dagli organi di polizia.

La questura ha disposto da tempo, e con particolare frequenza, mirati servizi preventivi e repressivi svolti dai commissariati di zona con l'ausilio di contingenti del reparto mobile e del battaglione carabinieri.

È stata, inoltre, decisa l'istituzione di presidi fissi in corso Buenos Aires, in piazzale Loreto e nel territorio circostante.

Gli interventi, auspicati dagli onorevoli interroganti, riguardano problematiche più ampie di quelle strettamente connesse alla tutela dell'ordine pubblico e, come tali, investono le competenze delle varie amministrazioni statali e locali.

Il prefetto di Milano si è adoperato affinché l'esame non settoriale dei problemi del tessuto urbano e la conseguente adozione di coordi-

nate misure ad ampio raggio valgono a recuperare zone cittadine particolarmente esposte a perniciose forme di degrado.

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

(5 ottobre 1993)

SPECCHIA, TURINI, MININNI-JANNUZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Per sapere se siano a conoscenza:

che il Credito fondiario ed industriale spa, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 80, ha stipulato con la società FG - Finanziaria generale spa, con sede in Milano, una convenzione con la quale veniva affidato a quest'ultima il recupero dei crediti vantati nei confronti dei mutuatari morosi su tutto il territorio nazionale;

che la società FG - Finanziaria generale spa non aveva e non ha ancora alcuna struttura ed organizzazione ramificata su tutto il territorio nazionale, che necessariamente doveva poggiare su un consistente numero di legali presenti in ogni circondario di tribunale, per poter promuovere azioni di espropriazione contro i mutuatari morosi;

che per converso il Credito fondiario dopo circa 90 anni di gloriosa attività aveva organizzato una diffusa e capillare rete di legali liberi professionisti in tutto il territorio nazionale, che costituivano un utile supporto per l'attività di recupero crediti, avendo maturato specifica preparazione ed esperienza nel campo delle espropriazioni immobiliari;

che tali professionisti, dopo la stipula della convenzione con la suddetta società, sono stati quasi ignorati dall'istituto di credito che avevano assistito con profitto per molti decenni;

che la società FG - Finanziaria generale spa per l'attività svolta chiede ai mutuatari morosi compensi professionali di gran lunga superiori a quelli stabiliti per legge, superando spesso il doppio delle tariffe;

che i risultati conseguiti dalla società FG sono alquanto scarsi e comunque inferiori a quelli precedentemente raggiunti, tanto che l'importo della morosità, stando anche agli ultimi rilevamenti operati dall'istituto di credito, è sensibilmente aumentato.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

a) se si intenda acclarare le ragioni vere e reali che hanno spinto gli amministratori del Credito fondiario ed industriale spa a sovvertire il sistema di recupero crediti collaudato e sperimentato da decenni, per affidarlo ad una società sprovvista di adeguata struttura organizzativa e priva di ogni specifica esperienza, con risultati del tutto negativi e con costi raddoppiati per i mutuatari;

b) se il Governo intenda intervenire immediatamente per ovviare agli inconvenienti lamentati, atteso che il persistere dello stato attuale potrebbe rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.

(4-03143)

(10 maggio 1993)

RISPOSTA. - Il Credito fondiario ed industriale spa, interessato dalla Banca d'Italia, ha comunicato che la crescita dei crediti in mora ha determinato l'esigenza di una profonda riorganizzazione ed un potenziamento del servizio contenzioso.

In relazione all'andamento congiunturale del fenomeno, si è ritenuto opportuno non incrementare ulteriormente l'organico aziendale, ricorrendo in alternativa alla collaborazione di collaudate società esterne, che già da tempo intrattengono analoghi rapporti con primarie aziende bancarie.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla SIB - Servizi immobiliari banche - il compito di collocare sul mercato immobili gravati da morosità ed alla società FG spa - Finanziaria generale - la gestione di una parte delle procedure da intraprendere.

Tali incarichi si affiancano alla consueta attività di recupero dell'istituto, che è stata resa più incisiva anche attraverso sistematici incontri con i legali esterni sulle linee operative da seguire.

Il contributo fornito all'azione di recupero dalla FG spa, la cui attività è coordinata e continuamente controllata dagli uffici del citato ente creditizio, è stato considerevole.

Dall'inizio della collaborazione, avvenuto nei primi mesi del 1992, detta società ha preso in affidamento circa 2.000 pratiche ed ha recuperato crediti per circa 11 miliardi.

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

(6 ottobre 1993)

---

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Il 22 maggio 1992 veniva presentata dallo scrivente la seguente interrogazione (4-00171, rivolta al Ministro dei trasporti):

«Il gravoso carico di incombenze di competenza dell'ufficio brevetti presso la direzione della circoscrizione aeroportuale della Malpensa, cui risultano destinati solo due addetti, ha reso opportuno limitare a dodici ore settimanali, distribuite su tre giorni, l'orario di apertura al pubblico; tale disposizione, se da un lato è valsa, almeno parzialmente, a migliorare la funzionalità relativa alle operazioni interne dell'ufficio, costituisce peraltro causa di disagio per gli operatori aeronautici che su di esso gravitano.

Anche in considerazione dell'importanza dello scalo, classificato quale aeroporto intercontinentale, e del conseguente sfavorevole rapporto comparativo a livello europeo con altre situazioni, quale, a titolo esemplificativo, quella dell'analogo ufficio presso la circoscrizione aeroportuale di Strasburgo, che offre al pubblico un'apertura, anche nelle ore pomeridiane, articolata su cinque giorni e per un totale di ventisette ore e mezzo, si chiede se si ritenga di ovviare a tale situazione incrementando il numero degli addetti».

Alla stessa veniva risposto, dopo ben dieci mesi, che essendovi stato «un incremento di utenza tale da raddoppiare sensibilmente la mole di lavoro» e risultando ivi «catalogati circa seimila brevetti... senza ausilio

di mezzi computerizzati» «ridurre l'orario di apertura al pubblico è stato indispensabile al fine di consentire il disbrigo delle normali pratiche».

Peraltro, tale situazione oggettiva non era sconosciuta, ed anzi era richiamata in premessa; la fuorviante risposta si configura pertanto come una presa in giro, essendo lampante che l'interrogazione era diretta non a conoscere i motivi della riduzione di orario, definita nell'interrogazione stessa opportuna in relazione alle circostanze, ma a sapere se vi fosse o meno l'intenzione di ovviarvi incrementando il numero degli addetti.

Si chiede pertanto di sapere:

per quale motivo si sia tardato dieci mesi per fornire la risposta alla precedente interrogazione;

per quale motivo la risposta sia stata data riformulando concetti già noti ed espressi dall'interrogante anzichè fornire gli elementi richiesti;

se vi sia o no l'intenzione di incrementare il numero degli addetti all'ufficio, dotandoli altresì di supporti informatici, al fine di fornire all'utenza un decente orario di apertura.

(4-02983)

(20 aprile 1993)

RISPOSTA. - La Direzione generale dell'Aviazione civile assicura di avere intrapreso tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema della carenza di personale anche attraverso il sistema della «mobilità».

A tal proposito si fa presente che nella *Gazzetta Ufficiale* - concorsi ed esami del 20 agosto 1993 sono stati pubblicati i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti da personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici e che tra le predette amministrazioni si pone la Direzione generale dell'Aviazione civile con una richiesta di 15 unità da destinare a Milano Malpensa e Linate.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(6 ottobre 1993)

TABLADINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'istituto del catasto non è in grado di fornire i nominativi dei proprietari di unità immobiliari e gli estimi adeguati essendo gli accertamenti per molte zone in ritardo di 20-30 anni e anche più;

che il controllo incrociato attraverso intestatari di utenze elettriche appare farraginoso e difficilmente attuabile;

che la denuncia di proprietà immobiliare sfugge agli accertamenti specie nell'Italia meridionale, come dimostrato dalle denunce di dichiarazione dei redditi;

che nel corso dei vari condoni edilizi susseguitisi in questi anni l'esborso maggiore è avvenuto nel Nord e non nel Sud ove più si sono manifestati illeciti edilizi,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda agire per evitare che l'imposta patrimoniale recentemente introdotta venga pagata prevalentemente nell'Italia del Nord mettendo così in atto la solita sperequazione.

(4-00622)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - Il problema sollevato dall'onorevole interrogante concernente l'arretrato del catasto è da tempo all'attenzione di questa amministrazione che si sta prodigando con uomini e mezzi per risolverlo in via definitiva.

A tal fine questo Ministero ha posto in essere talune iniziative, che interessano tutto il territorio nazionale, volte, tra l'altro, alla definizione di circa 3.500.000 vulture, in prevalenza del catasto urbano, rimaste in sospeso.

Invero, è già stato attivato negli uffici tecnici erariali ed è attualmente in via di conclusione un progetto finalizzato al recupero di circa 2.500.000 dichiarazioni di unità immobiliari presentate anteriormente all'anno 1985, nonchè per il classamento automatizzato delle unità immobiliari di nuova costruzione dichiarate successivamente alla predetta data.

*Il Ministro delle finanze*  
GALLO

(4 ottobre 1993)

TADDEI, BRESCIA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che in data 15 giugno 1992 è stato inoltrato ricorso al Ministero del tesoro avverso la decisione della commissione della USL n. 12 di Macerata che, in data 7 febbraio 1992, aveva riconosciuto invalida al 100 per cento la signora Anna Carota, vedova Marangoni, negando la necessità dell'accompagnamento;

che ai sensi della legge n. 295 del 1990 sono previsti 180 giorni di tempo per rispondere all'istanza di ricorso;

che ad oltre 13 mesi di distanza dall'inoltro del ricorso suddetto l'interessata non ha ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici competenti;

che la legge n. 241 del 1991 stabilisce il diritto del cittadino ad avere puntuale informazione sull'*iter* delle pratiche che lo riguardano, gli interroganti chiedono di sapere:

l'esito del ricorso presentato in data 15 giugno 1992 dalla signora Anna Carota Marangoni e per quali motivi non si sia provveduto a rispondere, da parte del Ministero, nei 180 giorni previsti dalla legge n. 295 del 1990;

quale sia l'*iter* amministrativo dei ricorsi avverso le decisioni della commissione USL in merito alle indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980.

(4-04034)

(4 agosto 1993)

RISPOSTA. - Si comunica che i ricorsi inoltrati dagli invalidi civili avverso i verbali di visita delle commissioni mediche di prima istanza sono definiti, ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, dal Ministro del tesoro in ordine cronologico di arrivo, previa acquisizione del parere - obbligatorio e vincolante - della commissione medica superiore e di invalidità civile.

Detti ricorsi devono essere evasi entro 180 giorni dalla data di presentazione (articolo 1, comma 8); tale termine ha natura derogabile ed è, nella generalità dei casi, disatteso a causa dell'elevatissimo numero di ricorsi che pervengono mensilmente, nonchè per la complessità dell'istruttoria e per la necessità di acquisire per tutti il parere della commissione medica superiore e di invalidità civile.

Quanto al ricorso presentato dalla nominata in oggetto si comunica che trovasi in trattazione con numero di posizione 68573 e che la commissione medica superiore e di invalidità civile, nella seduta del 3 novembre 1992, ha espresso l'avviso che debba essere respinto, testualmente dichiarando che «la natura e l'entità delle infermità e minorazioni riscontrate non raggiungono il grado per la concessione del beneficio richiesto» (indennità di accompagnamento).

L'esito del ricorso sarà comunicato alla signora Anna Carota in tempi brevi e comunque nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione del suddetto parere.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
COLONI

(6 ottobre 1993)

VOZZI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

i motivi della sospensione dei lavori per il completamento della strada di fondovalle «Saurina» nel comune di Corleto Perticara (Potenza) operata dalla ditta concessionaria;

la situazione dei finanziamenti relativi all'opera pubblica in oggetto, con particolare riferimento alla ipotesi, ventilata in alcuni ambienti, che tali risorse finanziarie siano state parzialmente revocate;

i tempi previsti di realizzazione della strada in oggetto che, dopo decenni, offrirà alle popolazioni limitrofe un'occasione per interrompere l'attuale situazione di isolamento ed emarginazione socio-economica.

(4-01667)

(18 novembre 1992)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che i lavori di costruzione del primo lotto della strada fondo valle Sauro sono stati consegnati il 28 luglio 1989 al raggruppamento d'impresе Furlanis-Secol-del Favero-Giuzio che si era aggiudicato il relativo appalto - concorso per l'importo di 34,948 miliardi.

Con decreto amministrativo n. 203 del 10 settembre 1991 all'impresa è stata corrisposta l'anticipazione di lire 4.158.893.291, e con

decreto ministeriale n. 374 del 24 febbraio 1993 i lavori sono stati finanziati nella loro interezza.

A seguito dell'emanazione della legge n. 359 del 1992 che ha disposto il fermo dei pagamenti fino a tutto il 1992, la direzione generale dell'ANAS non ha potuto procedere ad altri pagamenti all'impresa che, nel contempo, causa addotti problemi di natura geomorfologica dei terreni attraversati, procedeva con notevole ritardo nella effettuazione dei lavori sino a giungere alla loro sospensione di fatto nel novembre 1992 e formale nel marzo 1993, motivando tale condotta con i mancati pagamenti dei lavori eseguiti che, comunque, al 31 agosto 1993 non risultavano essere superiori ai 5 miliardi.

Ritenendo assolutamente ingiustificata la chiusura dei cantieri, il compartimento ANAS di Potenza ha ripetutamente invitato l'impresa a riprendere i lavori entro il 17 marzo 1993.

Constatato l'inadempimento dell'impresa stessa il compartimento ha chiesto che si proceda con urgenza allo scioglimento del contratto. In tal senso sono avviate le iniziative dell'azienda.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MERLONI

(9 ottobre 1993)

---

ZITO, NOCCHI, D'AMELIO, ACQUAVIVA, COVI, MAZZOLA, BONO PARRINO, RIZ, COMPAGNA, ZOSO, BISCARDI, COVATTA, CASOLI, GIORGI, PROCACCI, RICEVUTO, MANZINI, RESTA, DONATO, GAROFALO, PIERRI, GRASSI BERTAZZI, GIUNTA, BUCCIARELLI, SCAGLIONE, CONDARCURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che numerosi e noti esponenti del mondo culturale italiano hanno recentemente sottoscritto, insieme ad oltre cento istituzioni musicali e di spettacolo, un documento che denuncia la drammatica situazione nella quale si trovano le associazioni e gli enti musicali del nostro paese;

che la suddetta situazione è dovuta essenzialmente al blocco della spesa pubblica e al ritardo col quale si potrà arrivare alla convocazione della Commissione centrale della musica, con conseguente interruzione dei prestiti bancari e pratica impossibilità di proseguire nella realizzazione dei programmi stabiliti;

che in ragione di quanto sopra si mette a repentaglio, anzi si pongono le premesse per la scomparsa di un patrimonio di attività e di esperienze che rappresentano una componente fondamentale della vita culturale italiana,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per porre riparo, nell'immediato, alla situazione che si è descritta e, a più lungo termine, per riorganizzare e consolidare l'intero settore dell'associazionismo musicale italiano.

(4-04012)

(3 agosto 1993)



RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione avente per oggetto la situazione degli enti musicali, si fa presente quanto segue.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si è tempestivamente attivata per deliberare la deroga al blocco della spesa pubblica per quanto attiene le somme portate dal Fondo unico per lo spettacolo.

Ottenuta la deroga, il 6 agosto 1993 si è tenuta la riunione della commissione centrale per la musica per deliberare l'assegnazione delle sovvenzioni a tutto il settore musicale.

Sono in corso i relativi atti concessivi.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
MACCANICO

(5 ottobre 1993)

---





